SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 220

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 18 settembre 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dei trasporti

Ministero del tesoro

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

Ministero della sanità

Ministero dell'ambiente

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Cagliari

CIRCOLARI

Ministero del commercio con l'estero

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 17 settembre 1993, n. **363.**

Disciplina della proroga degli organi amministrativi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare, con principi generali uniformi, la proroga degli organi amministrativi temporanei oltre la scadenza per ciascuno di essi prevista, nonché le conseguenze delle omesse ricostituzioni degli organi medesimi, al fine di assicurare con immediatezza la legalità, il buon andamento e l'imparzialità dell'organizzazione amministrativa imposti dall'articolo 97 della Costituzione; principi cui, allo stato, non corrispondono le molteplici, prolungate e non più sostenibili situazioni di proroga tuttora in atto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo dello Stato, nonché degli enti pubblici e delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica, quando alla nomina dei componenti di tali organi concorrono lo Stato o gli enti pubblici.

2. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto gli organi rappresentativi delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane e gli organi che hanno comunque rilevanza costituzionale.

3. Sono altresì esclusi gli organi per i quali la nomina dei componenti è di competenza parlamentare.

Art. 2.

Scadenza e ricostituzione degli organi

1. Gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti.

Art. 3.

Proroga degli organi - Regime degli atti

1. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.

2. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

3. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono illegittimi.

Art. 4.

Ricostituzione degli organi

1. Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti.

2. Nei casi in cui i titolari della competenza alla ricostituzione siano organi collegiali e questi non procedano alle nomine o designazioni ad essi spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga, la relativa competenza è trasferita ai rispettivi presidenti, i quali debbono comunque esercitarla entro la scadenza del termine medesimo.

Art. 5.

Efficacia dell'atto di ricostituzione
Regime dei controlli

1. I provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi.

2. I controlli sui provvedimenti di cui al comma 1 hanno effetto risolutivo. Nella pendenza dei controlli e fino alle comunicazioni della conformità a legge, agli organi ricostituiti si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3.

3. Le dichiarazioni, in sede di controllo, di non conformità a legge dei provvedimenti di cui al comma 1 obbligano gli organi da cui tali atti sono emanati a provvedere entro quindici giorni dalla comunicazione delle dichiarazioni di non conformità, adeguandosi ad esse.

Art. 6.

Decadenza degli organi non ricostituiti
Regime degli atti - Responsabilità

1. Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono.

2. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.

3. I titolari della competenza alla ricostituzione e nei casi di cui all'articolo 4, comma 2, i presidenti degli organi collegiali sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, fatta in ogni caso salva la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva.

Art. 7.

Raccolta e tenuta dei dati sulla durata degli organi

1. Gli uffici titolari del potere di nomina dei componenti degli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo provvedono alla tenuta e all'aggiornamento di tutti i dati relativi ai termini di scadenza, proroga e decadenza degli organi amministrativi.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri verifica l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1.

Art. 8.

Norme finali e transitorie

1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 7 si applicano, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a tutti gli organi amministrativi che alla stessa data non siano ancora scaduti.

2. Gli organi amministrativi già scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto ed operanti pertanto in regime di proroga di fatto, debbono essere ricostituiti entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso il termine suddetto, gli organi stessi decadono con le conseguenze previste dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 6. Restano confermati gli atti di ricostituzione di organi scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto che siano stati adottati, in sostituzione degli organi collegiali competenti, dai rispettivi presidenti, in conformità alle disposizioni vigenti alla data di compimento degli atti stessi.

3. Per la ricostituzione degli organi delle persone giuridiche di cui al comma 1 dell'articolo 1, nei casi di cui al comma 2, gli organi competenti promuovono l'instaurazione delle procedure stabilite dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14, entro il termine di cui allo stesso comma 2.

Art. 9.

Adeguamento della normativa regionale

1. Le disposizioni di cui al presente decreto operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario fino a quando esse non avranno adeguato i rispettivi ordinamenti ai principi generali ivi contenuti.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti ai princìpi fondamentali ivi stabiliti.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 settembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0444

DECRETO-LEGGE 17 settembre 1993, n. 364.

Interventi urgenti per il sistema informativo, per le strutture, per le attrezzature e per i servizi dell'Amministrazione giudiziaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di realizzare il programma di acquisizione delle strutture, delle attrezzature e dei servizi dell'Amministrazione giudiziaria, con particolare riferimento alle esigenze dei nuovi uffici del giudice di pace, degli uffici giudiziari di nuova istituzione, degli istituti ed uffici giudiziari minorili, nonché di potenziare il sistema informativo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Al fine di realizzare le strutture necessarie per le aumentate esigenze del servizio giudiziario, nei settori penale e civile ed in quelli relativi alla giustizia minorile, nonché al fine di attuare gli interventi urgenti per il potenziamento del sistema informativo, è autorizzata la spesa complessiva di lire 515.675 milioni, da ripartire secondo le disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

1. Per ristrutturazioni, ampliamenti e restauro degli edifici e loro pertinenze, di proprietà dello Stato, destinati ad uffici giudiziari, a istituti e servizi minorili o all'Amministrazione centrale, per acquisti, ristrutturazioni, ampliamenti e restauri di altri edifici con la stessa destinazione, nonché per contributi ai comuni,

per locazioni e oneri concernenti la gestione e manutenzione degli immobili, è autorizzata, per l'anno 1993, la spesa di lire 72.576 milioni, per l'anno 1994, la spesa di lire 84.600 milioni e, per l'anno 1995, la spesa di lire 79.456 milioni, con le modalità di cui all'articolo 2 del decreto-legge 26 marzo 1990, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 1990, n. 124.

Art. 3.

1. Per l'acquisizione di beni, attrezzature, servizi e impianti di sicurezza, da destinarsi agli uffici giudiziari, ad istituti e servizi minorili ed all'Amministrazione centrale, nonché per la relativa manutenzione e gestione, è autorizzata, per l'anno 1993, la spesa di lire 33.500 milioni, per l'anno 1994, la spesa di lire 31.228 milioni e, per l'anno 1995, la spesa di lire 33.000 milioni.

2. Per il funzionamento degli istituti e servizi minorili, per convenzioni, consulenze, formazione e sperimentazioni, per spese telefoniche, nonché per missioni del personale della giustizia minorile, è autorizzata, per il 1993, la spesa di lire 1.700 milioni, per l'anno 1994, la spesa di lire 1.900 milioni e, per l'anno 1995, la spesa di lire 5.900 milioni.

Art. 4.

1. Per il potenziamento del sistema informativo, per la conservazione e documentazione degli atti mediante sistemi di riproduzione e di videoregistrazione, nonché per i contratti concernenti la gestione dei relativi servizi, è autorizzata, per l'anno 1993, la spesa di lire 68.605 milioni, per l'anno 1994, la spesa di lire 55.605 milioni e, per l'anno 1995, la spesa di lire 47.605 milioni.

Art. 5.

1. Ai contratti stipulati dal Ministero di grazia e giustizia continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 10, commi ottavo, nono e decimo, della legge 26 aprile 1983, n. 130, ed all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401.

2. Per i contratti concernenti il potenziamento del sistema informativo è prescritto il solo parere di congruità tecnico-economica di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che è reso dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, ma il termine di cui al comma 4 dello stesso articolo 8 è ridotto alla metà.

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato complessivamente in lire 515.675 milioni, si provvede:

a) quanto a lire 76.381 milioni per l'anno 1993, quanto a lire 58.333 milioni per l'anno 1994 e quanto a lire 25.961 milioni per l'anno 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia;

b) quanto a lire 100.000 milioni per l'anno 1993, quanto a lire 115.000 milioni per l'anno 1994 e quanto a lire 140.000 milioni per l'anno 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

1. L'articolo 14 della legge 11 maggio 1951, n. 384, è sostituito dal seguente:

«Art. 14. — *1.* Il consiglio centrale può acquisire la collaborazione di una o più persone, scelte di preferenza tra funzionari di cancelleria in quiescenza, per attendere ai servizi d'ordine, di segreteria e di contabilità. A questo personale sarà riconosciuto un compenso periodicamente stabilito dal consiglio centrale e la relativa spesa dovrà prelevarsi dal fondo delle spese di amministrazione della Cassa.».

Art. 8.

1. Il personale a tempo determinato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, ed al decreto-legge 21 settembre 1973, n. 566, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 1973, n. 685, può essere utilizzato nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria per l'espletamento indilazionabile di mansioni di digitazione in ogni caso di vacanza del personale appartenente ai profili professionali che dette mansioni prevedono; tale disposizione si applica altresì alle assunzioni previste dall'articolo 7 della legge 26 aprile 1985, n. 162.

Art. 9.

1. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401, è sostituito dai seguenti:

«*3.* Presso l'Ufficio per l'automazione dei servizi e per l'informatica del Ministero di grazia e giustizia è istituito un comitato tecnico per l'esame preliminare dei piani e degli interventi necessari e per l'attuazione dei sistemi adottati. Il comitato è presieduto dal dirigente responsabile per i sistemi informativi automatizzati, ed è così composto da:

a) due esperti scelti dal Ministro di grazia e giustizia, sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;

b) un esperto scelto dal Ministro, sentito il Provveditore generale dello Stato;

c) un magistrato nominato dal Ministro, su designazione del Consiglio superiore della magistratura;

d) un magistrato scelto dal Ministro tra quelli addetti al Ministero o in servizio presso un ufficio giudiziario;

e) un funzionario giudiziario scelto dal Ministro.

3-bis. I componenti del comitato durano in carica quattro anni. Le sedute del comitato sono valide con la presenza di quattro componenti. Fino alla costituzione del comitato nella composizione di cui al comma 3, si applicano le disposizioni dell'articolo 5, comma 2.».

2. Nel comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401, dopo le parole: «con uno o più magistrati» sono inserite le seguenti: «ovvero uno o più funzionari giudiziari».

Art. 10.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 settembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

93G0445

DECRETO-LEGGE 17 settembre 1993, n. 365.

Disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione,

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare norme che consentano di assicurare la riscossione della quota fissa individuale annua di cui all'articolo 6 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge.

Art. 1.

1. Il termine del 15 settembre 1993, fissato dall'articolo 2 del decreto del Ministro della sanità in data 10 agosto 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 agosto 1993, è prorogato al 31 ottobre 1993.

Art. 2.

1. I soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 1993 devono indicare nella stessa gli estremi del versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base di cui all'articolo 6 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, dovuta per il medesimo anno.

Art. 3.

1. Qualora dai cotrolli eseguiti dal sistema informativo del Ministero delle finanze, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro della sanità in data 25 giugno 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1993, risulti l'omissione, l'incompletezza o la tardività dei versamenti della quota fissa di cui all'articolo 2, le regioni e le province autonome procedono al recupero delle somme non versate, maggiorate del cinquanta per cento a titolo di sanzione amministrativa.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 settembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GARAVAGLIA, *Ministro della sanità*

GALLO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

93G0446

DECRETO-LEGGE 17 settembre 1993, n. **366.**

Disposizioni urgenti concernenti il termine per il collocamento fuori ruolo ed a riposo dei docenti e dei ricercatori delle istituzioni universitarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di collocamento fuori ruolo e di successiva quiescenza dei docenti e dei ricercatori delle istituzioni universitarie, al fine di rimuovere incertezze interpretative circa l'applicabilità della normativa che prevede la facoltà di permanere in servizio per un biennio oltre il limite massimo di età;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. La disposizione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, non si applica ai professori ed ai ricercatori delle istituzioni universitarie.

2. Il termine utile per la presentazione delle domande di trasferimento del personale docente è fissato in venti giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della vacanza del posto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 settembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COLOMBO, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0447

DECRETO-LEGGE 17 settembre 1993, n. **367.**

Disposizioni urgenti per l'acquisto di velivoli antincendio da parte della Protezione civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di autorizzare l'acquisto di velivoli antincendio da parte della Protezione civile, al fine di fronteggiare il grave fenomeno degli incendi boschivi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Al fine di potenziare i velivoli adibiti allo spegnimento incendi il Dipartimento della protezione civile è autorizzato all'acquisto di aerei ed elicotteri antincendio.

2. Il relativo onere, valutato in complessive lire 130 miliardi, è posto a carico del Fondo per la protezione civile.

3. Il Fondo per la protezione civile è reintegrato della somma di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, a carico degli stanziamenti destinati agli interventi per la prevenzione e la lotta contro gli incendi boschivi.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1994 e 1995 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali.

5. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, a causa dell'imperiosa urgenza conseguente alla recrudescenza del fenomeno, in deroga alle norme vigenti, ivi comprese quelle di contabilità generale dello Stato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, sono definite le modalità di acquisizione dei velivoli di cui al comma 1. Con la medesima ordinanza, sono altresì definite, sino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le modalità di gestione degli aeromobili di cui al presente articolo.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 17 settembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

DIANA, *Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali*

SPINI, *Ministro dell'ambiente*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

93G0448

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Vimodrone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel consiglio comunale di Vimodrone (Milano), a seguito delle dimissioni presentate da diciassette consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Vimodrone (Milano) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Francesca Iacontini è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Vimodrone (Milano) -- al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da diciassette consiglieri, in tempi diversi

Il prefetto di Milano, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art 39, della legge 8 giugno 1990, n 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n 13 4/09322864-Gab del 27 luglio 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S V. Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Vimodrone (Milano) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott ssa Francesca Iacontini

Roma, 2 settembre 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

93A5148

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1993

Scioglimento del consiglio comunale di Santo Stefano di Magra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Santo Stefano di Magra (La Spezia), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Santo Stefano di Magra (La Spezia) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Gabriella Folino è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Santo Stefano di Magra (La Spezia) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci consiglieri, in data 13 agosto 1993.

Il prefetto di La Spezia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1030/Gab. del 14 agosto 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Santo Stefano di Magra (La Spezia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Gabriella Folino.

Roma, 2 settembre 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A5149

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Escalaplano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Escalaplano (Nuoro), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Escalaplano (Nuoro) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Cosimo Fanelli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Escalaplano (Nuoro) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci consiglieri, in tempi diversi.

Il prefetto di Nuoro, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 746/13.1/Gab. del 5 agosto 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Escalaplano (Nuoro) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Cosimo Fanelli.

Roma, 2 settembre 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A5150

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Villimpenta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Villimpenta (Mantova), a causa delle dimissioni presentate da otto consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Villimpenta (Mantova) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Angelo Araldi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Villimpenta (Mantova) al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da otto consiglieri, in tempi diversi.

Il prefetto di Mantova, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1046/13.4/Gab. del 5 agosto 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Villimpenta (Mantova) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Angelo Araldi.

Roma, 2 settembre 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A5151

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Pero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Pero (Milano), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pero (Milano) è sciolto.

Art. 2.

La rag. Virginia Figliossi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Pero (Milano), si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 7 giugno 1993, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 22 giugno, del 15 luglio, del 3 e 6 agosto 1993 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Milano ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.4/09323082/Gab. del 7 agosto 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pero (Milano) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona della rag. Virginia Figliossi.

Roma, 2 settembre 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A5152

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Jesolo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Jesolo (Venezia), a causa delle dimissioni presentate da sedici consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Jesolo (Venezia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Cesare Della Gaspera è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Jesolo (Venezia) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sedici consiglieri, in data 19 agosto 1993.

Il prefetto di Venezia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 19/Gab./92 del 20 agosto 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Jesolo (Venezia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Cesare Della Gaspera.

Roma, 2 settembre 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A5153

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Chiavari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Chiavari (Genova), a causa delle dimissioni presentate da ventisei consiglieri su quaranta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Chiavari (Genova) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Bruno D'Alfonso è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Chiavari (Genova) — al quale la legge assegna quaranta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da ventisei consiglieri, in data 12 agosto 1993.

Il prefetto di Genova, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n 2, dell'art. 39, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n 911/Gab. del 12 agosto 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Chiavari (Genova) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Bruno D'Alfonso.

Roma, 2 settembre 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

93A5154

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Porcari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Porcari (Lucca), a causa delle dimissioni presentate da diciannove consiglieri su ventivi assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Porcari (Lucca) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Sabatina Antonelli è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge..

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Porcari (Lucca) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da diciannove consiglieri, in data 31 luglio 1993.

Il prefetto di Lucca, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n 2, dell'art. 39, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n 2291/13.1/26/Gab del 3 agosto 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Porcari (Lucca) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Sabatina Antonelli

Roma, 2 settembre 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

93A5155

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Artena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Artena (Roma), a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Artena (Roma) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Giuliana Giaquinto è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Artena (Roma) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici consiglieri, in data 11 agosto 1993.

Il prefetto di Roma, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 9257/1493/90/Gab. Serv. II del 12 agosto 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Artena (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Giuliana Giaquinto.

Roma, 2 settembre 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

93A5156

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Barano d'Ischia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Barano d'Ischia (Napoli), a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Barano d'Ischia (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonino Barbara è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Barano d'Ischia (Napoli) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici consiglieri, in tempi diversi.

Il prefetto di Napoli, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art 39, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 011872/Gab. EE.LL. del 19 luglio 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Barano d'Ischia (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott. Antonino Barbara.

Roma, 2 settembre 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A5157

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 5 agosto 1993, n. 368.

Regolamento per l'attuazione della direttiva n. 87/540/CEE del 9 novembre 1987 sull'accesso alla professione di trasportatore di merci per via navigabile.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visti gli articoli 128-135 e 1280 del codice della navigazione, approvato con il regio decreto 30 marzo 1932, n. 327;

Visti gli articoli 41-69; 129-137; 162-165 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1949, n. 631;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1957, n. 332, ed il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, concernente le disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea (legge comunitaria 1991);

Ritenuta la necessità di dare attuazione alla direttiva CEE n. 87/540, concernente l'accesso alla professione di trasportatore di merci per via navigabile nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali ed il riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli relativi a tale professione;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere dell'adunanza generale del Consiglio di Stato in data 5 ottobre 1992, esperita la procedura prevista dalla sopra citata legge n. 400/1988, art. 17, comma 3, con la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui alla nota n. 153/ECE del 16 marzo 1993;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Ai fini del presente decreto s'intende:

1) per «professione di trasportatore di merci per via navigabile», l'attività di qualsiasi impresa che, mediante un battello impiegato in navigazione interna, effettui un trasporto di merci per conto di terzi, anche se questa attività sia esercitata solo occasionalmente;

2) per «imprese», sia le imprese individuali che quelle societarie, ai sensi dell'art. 58 del trattato C.E.E., nonché le associazioni, consorzi o cooperative di battellieri, anche non dotate di personalità giuridica, aventi lo scopo di acquisire traffico presso i caricatori per ripartirlo tra i loro aderenti ed i loro membri.

Art. 2.

1. Le presenti disposizioni non si applicano alle persone fisiche o alle imprese che esercitano l'attività professionale di trasporto di merci per via navigabile mediante battelli la cui portata lorda alla massima immersione non sia superiore a 200 tonn. metriche ed alle persone fisiche o alle imprese che gestiscono traghetti.

Art. 3.

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività professionale di trasporto merci per via navigabile, colui che è preposto a dirigere l'attività stessa in maniera permanente ed effettiva deve essere in possesso dello specifico attestato di capacità professionale, nonché del requisito dell'onorabilità.

2. Tale obbligo sussiste nei confronti di tutte le imprese di cui al precedente art. 1, anche se esercitano la loro attività esclusivamente per un determinato periodo come imprese subappaltatrici di un'altra impresa di trasporto per via navigabile.

3. Qualora l'impresa che intenda esercitare la professione di trasportatore non possa soddisfare il requisito della capacità professionale, potrà comunque essere autorizzata a svolgere l'attività di trasporto di merci per via navigabile, a condizione che affidi la conduzione dell'impresa, in modo effettivo e permanente, ad un'altra persona la quale soddisfi al requisito della capacità professionale.

4. Il requisito della capacità professionale consiste nella conoscenza delle materie indicate nell'allegato al presente decreto, accertata dalle apposite commissioni d'esame che saranno istituite presso gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Milano e di Venezia.

5. Gli uffici provinciali di cui al precedente cenno rilasceranno i relativi attestati.

6. La conoscenza nella materia indicata al comma 4, è acquisita o mediante esperienza pratica di almeno un anno presso una impresa di trasporto per via navigabile o mediante frequenza di appositi corsi istituiti presso organismi di formazione professionale riconosciuti dal Ministero dei trasporti.

7. I candidati all'esame che siano in possesso di diplomi di scuola media superiore, o diploma di laurea, sono esentati dal sostenere l'esame nelle materie la cui conoscenza è assicurata dal possesso di detto titolo di studio.

8. Con decreto del Ministro dei trasporti verranno stabilite la composizione delle commissioni di cui al comma 4 nonché gli organismi di formazione professionale di cui al comma 6.

Art. 4.

1. Le persone fisiche che possono provare di aver esercitato, in base a titolo idoneo, in uno Stato membro la professione di trasportatore di merci per via navigabile, anteriormente al 1° luglio 1990, ovvero abbiano una esperienza pratica di almeno tre anni, alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, nella conduzione continuativa di una impresa del settore, sono dispensate dal fornire la prova che esse soddisfano i requisiti secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, per ottenere il relativo attestato.

2. L'attività di trasporto può essere proseguita a titolo provvisorio per un periodo massimo di un anno prorogabile eccezionalmente per sei mesi in caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica o giuridica, a norma delle disposizioni contenute nei libri I e II del codice civile, dagli eredi o dai legali rappresentanti che soddisfino le condizioni enunciate nell'art. 3 o che, se privi del titolo professionale, possano dimostrare di aver maturato nel settore una effettiva esperienza pratica per la durata di almeno un anno.

Art. 5.

1. Sono riconosciuti in Italia i diplomi e gli attestati rispettivamente previsti all'art. 3, comma 4, e all'art. 4, rilasciati da un altro Stato membro della CEE.

2. Qualora i documenti da esibire ai fini del riconoscimento siano redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana con attestazione di conformità al testo originale da parte dell'autorità diplomatica o consolare italiana del Paese nel quale i documenti sono stati rilasciati, oppure da un traduttore ufficiale.

3. Sulle domande di riconoscimento sono competenti a pronunciarsi gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Milano e di Venezia.

Art. 6.

1. Il provvedimento di riconoscimento, attribuisce al titolare il diritto di accedere alla professione e di esercitarla nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente per i cittadini italiani.

Art. 7.

1. Le decisioni che comportano il rigetto di una domanda di accesso alla professione di trasportatore di merci per via navigabile devono essere motivate.

2. L'autorizzazione all'esercizio della professione può essere revocata se viene accertato che non sono più soddisfatti i requisiti di cui all'art. 3, in tal caso può essere concesso un termine adeguato per l'assunzione di un sostituto.

3. Competenti all'emanazione dei relativi atti di rigetto e di revoca sono le commissioni di cui all'art. 3, comma 4, del presente decreto.

4. Nei confronti degli atti di rigetto di una domanda, nonché di revoca dell'autorizzazione è ammesso ricorso gerarchico al Ministro dei trasporti, nei termini di legge.

Art. 8.

1. Ai fini del possesso del requisito dell'onorabilità gli interessati non devono aver riportato condanne irrevocabili superiori a due anni di reclusione per delitti non colposi, ovvero condanne a pene detentive per delitti

contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio, o per reati previsti dalla legge 20 febbraio 1958, n. 75, ovvero essere sottoposti a misure di prevenzione.

Art. 9

1. I cittadini di altro Stato membro della C.E.E. possono dimostrare il possesso del requisito dell'onorabilità o la mancanza di fallimento mediante presentazione di un estratto del casellario giudiziario oppure, in mancanza, mediante presentazione di un documento equipollente rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa competente del Paese di origine o di provenienza del trasportatore dal quale risulti che tali requisiti sussistono.

2. Se la prova del possesso di detti requisiti non può essere fornita dal documento di cui al paragrafo precedente, costituisce prova sufficiente per i cittadini di altri stati membri un attestato rilasciato da una Autorità giudiziaria o amministrativa competente del Paese di origine o di provenienza, dal quale risulti il possesso di tali requisiti.

3. Se il documento richiesto non è rilasciato dallo Stato di origine o di provenienza può essere prodotta una dichiarazione giurata o sostitutiva resa dall'interessato davanti ad una Autorità giudiziaria o amministrativa competente oppure davanti ad un notaio dello Stato di origine o di provenienza che rilascerà un attestato di autentificazione di tali dichiarazioni. La mancanza di fallimento può essere anche dichiarata davanti ad un organismo professionale qualificato dallo stesso Stato.

4. I documenti rilasciati in conformità ai commi 1 e 2 e le dichiarazioni redatte ai sensi del comma 3, al momento della presentazione, devono essere di data non anteriore a tre mesi e redatti nella forma prevista dal comma 2 del precedente art. 5.

Art. 10.

1. Gli articoli 5 e 9 si applicano anche ai cittadini degli Stati membri della comunità che a norma del regolamento CEE n. 1612/68 esercitano a titolo di lavoratori subordinati le attività di cui all'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 agosto 1993

Il Ministro: COSTA

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1993
Registro n. 3 Trasporti, foglio n. 241

ALLEGATO

ELENCO DELLE MATERIE CHE SONO PREVISTE ALL'ART. 3 COMMA 4 E CHE BISOGNA DAR PROVA DI CONOSCERE

Le conoscenze da prendere in considerazione per accertare la competenza professionale devono vertere almeno sulle materie comprese nel presente elenco. Esse risultano assimilabili da parte di persone che possiedono una formazione corrispondente al livello del diploma di fine studi della scuola dell'obbligo.

A. Materie la cui conoscenza è richiesta per i trasportatori che intendono effettuare unicamente trasporti nazionali:

1. *Diritto.* - Elementi di diritto civile, commerciale, sociale e tributario la cui conoscenza è necessaria per l'esercizio della professione e che vertono in particolare:

sui contratti in genere;

sui contratti di trasporto, in particolare sulla responsabilità del trasportatore (natura e limiti);

sulle società commerciali;

sui libri di commercio;

sulle norme vigenti in materia di lavoro e di previdenza sociale,

sul regime fiscale

2. *Gestione commerciale e finanziaria dell'impresa*

modalità di pagamento e di finanziamento;

calcolo dei prezzi di costo;

regime dei prezzi e delle condizioni di trasporto,

contabilità commerciale;

assicurazioni;

fatture;

ausiliari dei trasporti

3. *Accesso al mercato*

disposizioni relative all'accesso alla professione nel suo esercizio,

regimi di noleggio;

documenti di trasporto.

4. *Disposizioni e gestioni tecniche.*

caratteristiche tecniche dei battelli;

scelta del battello;

immatricolazione;

tempo accordato per le operazioni di carico e scarico (stallie) e controstallie.

5. *Sicurezza.*

disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative applicabili in materia di circolazione sulle vie navigabili;

prevenzione degli infortuni e provvedimenti da prendere in caso di infortunio o incidenti.

B. Materie la cui conoscenza è richiesta per i trasportatori che hanno intenzione di effettuare trasporti internazionali;

le materie enumerate alla lettera *A;*

le disposizioni applicabili ai trasporti per via navigabile tra gli Stati membri e tra la Comunità e i Paesi terzi, risultanti dalla legislazione nazionale, da norme comunitarie, nonché da convenzioni ed accordi internazionali, in particolare in materia di noleggio nonché in materia di prezzi e di condizioni di trasporto;

le pratiche e formalità doganali;

le principali normative sulla circolazione negli Stati membri

---

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo

— La direttiva CEE n. 87/540, relativa all'accesso alla professione di trasportatore di merci per via navigabile nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali intesa al riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli relativi a tale professione, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 322 del 12 novembre 1987.

Note alla premesse:

— La legge n. 332/1957 reca norme relative agli accertamenti sanitari per l'iscrizione nelle matricole del personale navigante della navigazione interna e per il conseguimento dei rispettivi titoli professionali.

— Il D.P.R. 7 aprile 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 dell'11 giugno 1959, reca norme sullo svolgimento degli esami e la composizione delle rispettive commissioni esaminatrici per il conferimento dei titoli professionali e delle qualifiche di «Autorizzato» della navigazione interna.

— Per il titolo della direttiva n. 87/540 si veda in nota al titolo.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 8:

— La legge n. 75/1958 reca: «Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui».

Nota all'art. 10:

— Il regolamento CEE n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 257 del 19 ottobre 1968.

93G0441

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 31 agosto 1993.

Emissione dei buoni del Tesoro in ECU con godimento 9 settembre 1993 e scadenza 9 settembre 1994.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1993, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 31 agosto 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a complessive lire 104.090 miliardi;

Tenuto conto altresì che l'emissione disposta con il presente decreto concorre per intero al raggiungimento del limite massimo di cui al comma 8 dell'art. 3 della citata legge n. 501;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di buoni del Tesoro denominati in ECU;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di buoni del Tesoro denominati in ECU (BTE) fino all'importo massimo di nominali 700 milioni di ECU, al tasso d'interesse dell'8% annuo lordo, al prezzo base di 100 ECU per ogni 100 di capitale nominale.

Il prestito ha inizio il 9 settembre 1993 e scade il 9 settembre 1994.

I buoni vengono collocati con il sistema dell'asta competitiva riferita al prezzo, con indicazione di prezzo base.

Art. 2.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, gli enti creditizi nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Gli operatori «residenti e non residenti» che partecipano all'asta, sono facoltizzati a regolare, tramite «banca abilitata», i titoli loro assegnati in ECU oltre che in lire italiane.

Art. 3.

Salvo quanto disposto dagli articoli 8, 9 e 10 del presente decreto, il valore dell'ECU è uguale al valore dell'unità monetaria europea attualmente usata nel Sistema monetario europeo. Tale valore è determinato sulla base degli importi delle valute dei Paesi membri della Comunità europea fissati come appresso.

In conformità al regolamento CEE n. 3180/78 del 18 dicembre 1978 e successive modificazioni, l'unità monetaria europea è attualmente definita quale somma delle seguenti componenti:

0,6242	marco tedesco
1,332	franco francese
0,08784	lira sterlina
151,8	lire italiane
0,2198	fiorino olandese
3,301	franchi belgi
6,885	pesetas spagnole
0,130	franco lussemburghese
0,1976	corona danese
0,008552	sterlina irlandese
1,440	dracma greca
1,393	escudo portoghese

Tale base può essere modificata dalla Comunità europea, anche con riguardo alle valute componenti; nel qual caso il sistema di determinazione dell'ECU sarà modificato in conformità.

Art. 4.

I buoni hanno valore nominale unitario di 1.000 ECU.

Il prestito è rappresentato da un certificato globale al portatore di valore pari all'importo emesso.

Il capitale nominale in ECU assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

Il capitale nominale in ECU di pertinenza di operatori non residenti potrà essere altresì riconosciuto negli appositi conti di deposito istituiti al nome di Cedel - Centrale de Livraison de Valeurs Mobilières S.A., Luxembourg e di Euroclear - Morgan Guaranty Trust Company of New York, Brussels, in qualità di enti centralizzati depositari internazionali.

I titoli non hanno circolazione al di fuori del sistema dei conti accentrati della Banca d'Italia.

In relazione a ciò, i partecipanti rimasti aggiudicatari debbono comunque avvalersi, direttamente o per il tramite di altro partecipante, dei predetti conti.

Art. 5.

I buoni e relativi interessi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, citato nelle premesse, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta, presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I buoni medesimi sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 6.

Il rimborso dei buoni e il pagamento degli interessi verranno effettuati il 9 settembre 1994, al netto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556.

Art. 7.

Il rimborso dei buoni e il pagamento degli interessi verranno effettuati, a scelta del portatore, in ECU o in lire italiane.

Il capitale da rimborsare e gli interessi da pagare in lire italiane su detti buoni saranno determinati in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi, nel giorno 7 settembre 1994.

Ove necessario, gli importi da corrispondere in lire saranno arrotondati alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi.

Nel caso in cui per tale data non fosse possibile determinare sul mercato italiano la quotazione lira/ECU verrà applicata quella del giorno immediatamente precedente.

Gli operatori «residenti e non residenti» per ottenere il pagamento degli interessi e il rimborso dei buoni direttamente in ECU, dovranno avanzare richiesta tramite la «banca abilitata» intestataria del conto di deposito accentrato, entro il quindicesimo giorno che precede la data di pagamento.

Ove necessario, gli importi netti da corrispondere in ECU saranno arrotondati alla seconda cifra decimale, per eccesso o per difetto, a seconda che la cifra successiva sia o non sia superiore a 5 millesimi.

Art. 8.

Nell'ipotesi in cui l'ECU non sia più usato come unità monetaria del Sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere e il capitale da rimborsare saranno pagati in lire italiane sulla base della media aritmetica degli equivalenti dell'ECU in lire, calcolati secondo la procedura di cui all'art. 10, e relativi alla data del 7 settembre 1994.

Art. 9.

Nel caso in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, l'equivalente dell'ECU in lire sarà determinato come segue:

le componenti dell'ECU (le «componenti») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;

la Banca d'Italia calcolerà il valore equivalente dell'ECU in lire come somma di ciascuna componente convertita in lire;

il tasso di conversione in lire per ciascuna valuta componente sarà pari alla media delle quotazioni di chiusura di questa valuta alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi;

nel caso in cui non sia disponibile la suddetta media per una o più valute «componenti», a causa della chiusura in Italia dei mercati valutari o per qualsiasi altra ragione, sarà utilizzato per il calcolo dell'equivalente dell'ECU in lire la più recente media per tale o tali valute rilevata dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 10.

In relazione all'ipotesi di cui all'art. 9, nel caso in cui l'unità ufficiale di qualsiasi valuta componente l'ECU venga alterata per combinazione o divisione, il numero delle unità di quella valuta, come «componente», sarà diviso o moltiplicato nella stessa proporzione.

Nel caso in cui due o più valute vengano consolidate in una singola valuta, gli importi di tali valute come «componenti» saranno sostituiti da un importo in tale singola valuta uguale alla somma degli importi delle valute componenti consolidate espressa in tale singola valuta. Qualora qualsiasi valuta componente sia divisa in due o più valute, l'importo di quella valuta come componente sarà sostituito dagli importi di tali due o più valute, ciascuna delle quali sarà uguale all'importo della precedente valuta componente diviso per il numero delle valute nelle quali tale valuta è stata suddivisa.

Art. 11.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento mediante asta dei suddetti buoni è affidata alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il prezzo base di collocamento dei buoni di cui al presente decreto è stabilito nella misura di 100 per ogni 100 ECU di capitale nominale. I prezzi indicati dovranno variare di un importo minimo di 5 centesimi o di un multiplo di tale cifra, le maggiorazioni contenenti frazioni diverse da 5 centesimi verranno arrotondate per eccesso.

Art. 13.

Le offerte degli operatori, riportate su apposito modello predisposto dalla Banca d'Italia devono contenere l'indicazione dell'importo nominale espresso in ECU dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto; per ogni singola offerta, multipla di 1.000 ECU, sul modulo andranno pure segnalate, distintamente, la quota parte da regolare in lire e quella da regolare in ECU.

Ciascuna offerta non può essere inferiore a ECU 100.000 di capitale nominale.

Sul modello di partecipazione all'asta potranno essere indicate fino ad un massimo di tre offerte. Nello stesso modello dovrà essere comunicata la filiale della Banca d'Italia presso la quale l'operatore intende eseguire il versamento del controvalore in lire dei titoli assegnati, ovvero il corrispondente estero della Banca d'Italia che verrà accreditato per l'importo in ECU. Andranno infine segnalate la sede della Banca d'Italia presso la quale si intendono depositate i titoli negli appositi conti accentrati e l'intestatario dei conti medesimi.

Art. 14.

La domanda di ogni operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, deve essere inserita in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 15,30 del giorno 6 settembre 1993 non verranno prese in considerazione.

Art. 15.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ECU in ordine descrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risultano le richieste degli operatori con i rispettivi prezzi, il prezzo medio ponderato delle richieste accolte nonché, distintamente, i regolamenti in lire e quelli in ECU. Detto prezzo medio ponderato sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 16.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo indicato da ciascun partecipante all'asta.

Le richieste degli operatori, elencate in ordine decrescente di prezzo offerto, vengono soddisfatte fino a concorrenza dell'importo nominale emesso di cui al precedente art. 1.

Nel caso di offerte che non possono essere totalmente accolte si procede al riparto proporzionale dell'assegnazione, con i necessari arrotondamenti, sia sulla quota da regolare in lire che su quella da regolare in ECU.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una frazione residuale, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 17.

Il regolamento delle sottoscrizioni, da parte degli operatori assegnatari, sarà effettuato in lire italiane o in ECU, il 9 settembre 1993, senza maggiorazioni di interesse.

Per le sottoscrizioni da regolare in lire italiane, l'operatore provvederà a versare, presso la filiale della Banca d'Italia prescelta, il controvalore del nominale in ECU dei buoni assegnati, determinato sulla base della quotazione concertata del giorno 6 settembre 1993, rilevata con le modalità indicate nel decreto del Ministro del tesoro del 22 settembre 1992.

Per le sottoscrizioni da regolare in valuta, l'operatore provvederà ad accreditare presso uno dei corrispondenti esteri della Banca d'Italia, indicati sul modulo di cui all'art. 12, l'ammontare di ECU pari al nominale dei BTE assegnati.

Art. 18.

Il giorno 9 settembre 1993, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, la Banca d'Italia provvederà a riversare:

il controvalore in lire italiane dei BTE regolati dagli operatori in tale valuta, sulla base della quotazione concertata del giorno 6 settembre 1993, rilevata con le modalità indicate nel decreto del Ministro del tesoro del 22 settembre 1992;

il controvalore in lire italiane dei BTE regolati dagli operatori direttamente in ECU, sulla base della quotazione concertata del giorno 7 settembre 1993, rilevata con le modalità di cui al suddetto decreto ministeriale 22 settembre 1992.

La menzionata sezione di tesoreria emetterà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 19.

L'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui BTE e al rimborso, a scadenza, dei buoni stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, sono affidati alla Banca d'Italia.

Le somme occorrenti per dette operazioni verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di pagamento degli interessi e di rimborso dei buoni saranno regolati dalla apposita convenzione stipulata in data 19 ottobre 1988.

La consegna del certificato globale di cui al precedente art. 4 sarà effettuata presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa centrale.

Tutti gli atti comunque riguardanti il collocamento dei buoni di cui al presente decreto, compresi il conto e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 20.

L'onere per il rimborso del capitale e quello per il pagamento degli interessi, gravanti sull'anno finanziario 1994, faranno carico rispettivamente ai corrispondenti capitoli 4691 e 9537 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 1993

Il Ministro: BARUCCI

93A5164

DECRETO 14 settembre 1993.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° aprile 1989 (quinquennali), 1° ottobre 1990 (quinquennali), 1° aprile 1991 (settennali), 1° ottobre 1991 (settennali) e 1° aprile 1992 (settennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di ottobre 1993 e scadenza nel mese di aprile 1994.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 570439/66-AU-183 del 30 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 1989, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° aprile 1989, sottoscritti per l'importo di lire 1.500 miliardi;

n. 193172/66-AU-224 del 20 settembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 16 ottobre 1990, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° ottobre 1990, sottoscritti per l'importo di lire 9.000 miliardi;

n. 348419/66-AU-235 del 20 marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° aprile 1991, sottoscritti per l'importo di lire 7.500 miliardi;

n. 349251/66-AU-247 del 19 settembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° ottobre 1991, sottoscritti per l'importo di lire 11.000 miliardi;

n. 825339/66-AU-259 del 23 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 26 marzo 1992, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° aprile 1992, sottoscritti per l'importo di lire 12.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di ottobre 1993 e scadenza nel mese di aprile 1994;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di ottobre 1993, relative ai suddetti certificati di credito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 570439 del 30 marzo 1989, n. 193172 del 20 settembre 1990, n. 348419 del 20 marzo 1991, n. 349251 del 19 settembre 1991 e n. 825339 del 23 marzo 1992, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di aprile 1994, è determinato nella misura:

del 5,45% per i CCT quinquennali 1° aprile 1989 - codice ABI 13036, emessi per lire 1.500 miliardi, cedola n. 10;

del 5,45% per i CCT quinquennali 1° ottobre 1990 - codice ABI 13089, emessi per lire 9.000 miliardi, cedola n. 7;

del 5,45% per i CCT settennali 1° aprile 1991 - codice ABI 13097, emessi per lire 7.500 miliardi, cedola n. 6;

del 5,45% per i CCT settennali 1° ottobre 1991 - codice ABI 13207, emessi per lire 11.000 miliardi, cedola n. 5;

del 5,45% per i CCT settennali 1° aprile 1992 - codice titolo 36603, emessi per lire 12.000 miliardi, cedola n. 4.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 2.234.397.500.000, così ripartite:

L. 81.746.250.000 per i CCT quinquennali 1° aprile 1989;

L. 490.477.500.000 per i CCT quinquennali 1° ottobre 1990;

L. 408.731.250.000 per i CCT settennali 1° aprile 1991;

L. 599.472.500.000 per i CCT settennali 1° ottobre 1991;

L. 653.970.000.000 per i CCT settennali 1° aprile 1992,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 1993

p. *Il direttore generale* PAOLILLO

93A5162

DECRETO 14 settembre 1993

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° ottobre 1985 (decennali), 1° ottobre 1986 (decennali) e 1° ottobre 1987 (settennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di ottobre 1993 e scadenza nel mese di ottobre 1994.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 318320/66-AU-92 del 21 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 3 ottobre 1985, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° ottobre 1985, sottoscritti per l'importo di lire 9.000 miliardi;

n. 625158/66-AU-120 del 25 settembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 3 ottobre 1986, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° ottobre 1986, sottoscritti per l'importo di lire 12.000 miliardi;

n. 428857/66-AU-144 del 25 settembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 7 ottobre 1987, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° ottobre 1987, sottoscritti per l'importo di lire 900 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevedono che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Visto il decreto ministeriale n. 426161 del 7 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 1987, con cui, fra l'altro, è stato modificato l'art. 5 del decreto ministeriale n. 625158 del 25 settembre 1986, disponendosi che i pagamenti degli interessi verranno effettuati arrotondando alle 5 lire più vicine l'importo delle cedole relative al taglio minimo da un milione e determinando per moltiplicazione le cedole concernenti gli altri tagli;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di ottobre 1993 e scadenza nel mese di ottobre 1994;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di ottobre 1993, relative ai suddetti certificati di credito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 318320 del 21 settembre 1985, n. 625158 del 25 settembre 1986 e n. 428857 del 25 settembre 1987, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di ottobre 1994, è determinato nella misura:

del 9,50% per i CCT decennali 1° ottobre 1985 - codice ABI 12839, emessi per lire 9.000 miliardi, cedola n. 9;

del 10,20% per i CCT decennali 1° ottobre 1986 - codice ABI 12869, emessi per lire 12.000 miliardi, cedola n. 8;

del 10,90% per i CCT settennali 1° ottobre 1987 - codice ABI 13001, emessi per lire 900 miliardi, cedola n. 7.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto, tenuto conto di quanto disposto dal decreto ministeriale del 7 aprile 1987, citato nelle premesse, è di L. 2.177.100.000.000, così ripartite:

L. 855.000.000.000 per i CCT decennali 1° ottobre 1985;

L. 1.224.000.000.000 per i CCT decennali 1° ottobre 1986;

L. 98.100.000.000 per i CCT settennali 1° ottobre 1987,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 1993

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

93A5163

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 6 settembre 1993.

Autorizzazione alla Meie assicuratrice - Società mutua assicurazioni fra esercenti imprese elettriche ed affini, in Milano, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni in alcuni rami danni.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciate alla Meie assicuratrice - Società mutua di assicurazioni fra esercenti imprese elettriche ed affini, con sede in Milano;

Viste le istanze in data 27 febbraio e 5 marzo 1992, nonché le successive integrazioni con le quali la predetta società ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni;

Vista la lettera in data 22 marzo 1993, n. 300287, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento delle istanze sopra indicate;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 30 marzo 1993, ha espresso parere favorevole al rilascio delle autorizzazioni di cui sopra;

Decreta:

La Meie assicuratrice - Società mutua di assicurazioni fra esercenti imprese elettriche ed affini, con sede in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza, dell'attività assicurativa nei rami incendio ed elementi naturali e r.c. generale, entrambi limitatamente al rischio energia nucleare, e dell'attività riassicurativa nel ramo malattia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 1993

Il direttore generale: CINTI

93A5165

DECRETO 6 settembre 1993.

Autorizzazione alla Lloyd Adriatico assicurazioni, in Trieste, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni al ramo «assistenza».

IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciate al Lloyd Adriatico S.p.a., con sede in Trieste;

Vista l'istanza in data 27 febbraio 1992 e le successive integrazioni con le quali la predetta società ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa al ramo assistenza;

Vista la lettera in data 12 marzo 1993, n. 300245, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento della istanza sopra indicata;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 30 marzo 1993, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta:

Il Lloyd Adriatico S.p.a., con sede in Trieste, è autorizzato ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 1993

Il direttore generale: CINTI

93A5166

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 13 settembre 1993.

Condizioni di polizia sanitaria e certificazione veterinaria per l'importazione di animali domestici delle specie bovina e suina da allevamento, produzione e macello provenienti dall'Austria.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 231, relativo a problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di importazione di animali della specie bovina e suina e carni fresche in provenienza da Paesi terzi;

Vista l'ordinanza ministeriale 5 febbraio 1993 emanata in applicazione della decisione 91/190/CEE, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di animali domestici della specie bovina e suina provenienti dall'Austria;

Vista l'ordinanza ministeriale 3 apirle 1993, recante modificazioni all'ordinanza ministeriale 5 febbraio 1993;

Vista la decisione della commissione 93/432/CEE del 13 luglio 1993 relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di animali domestici della specie bovina e suina dall'Austria;

Ritenuto necessario adeguarsi alla normativa comunitaria;

Ordina:

Art. 1.

1. Fatte salve le disposizioni riguardanti la protezione degli animali nei trasporti internazionali e tutte le altre norme sanitarie vigenti in materia di importazione di animali domestici della specie bovina e suina, è autorizzata l'importazione dall'Austria di:

a) animali domestici della specie bovina destinati alla riproduzione o alla produzione che rispondono alle condizioni sanitarie fissate nel certificato di cui all'allegato *A*, che li deve scortare;

b) animali domestici della specie bovina destinati alla macellazione che rispondono alle condizioni sanitarie fissate nel certificato di cui all'allegato *B*, che li deve scortare;

c) animali domestici della specie suina destinati alla riproduzione o all'ingrasso che rispondono alle condizioni sanitarie fissate nel certificato di cui all'allegato *C*, che li deve scortare;

d) animali domestici della specie suina destinati alla macellazione che rispondono alle condizioni sanitarie fissate nel certificato di cui all'allegato *D*, che li deve scortare.

Art. 2.

1. L'importazione dall'Austria di animali della specie suina di cui all'art. 1, punti *c)* e *d)*, è consentita solo quando tali animali provengano da una delle seguenti province:

Vorarlberg, Tirolo, Austria superiore, Carinzia e Burgenland.

Art. 3.

1. L'introduzione nel territorio nazionale di animali della specie bovina provenienti dall'Austria è consentita soltanto quando gli animali:

a) provengono da allevamenti che le autorità veterinarie austriache hanno dichiarato indenni dalla leucosi bovina enzootica e nei trenta giorni precedenti l'esportazione siano stati sottoposti, con esito negativo, ad un esame individuale per la ricerca della leucosi bovina enzootica, oppure

b) siano destinati alla produzione di carne, abbiano un'età non superiore ai trenta mesi e rechino un marchio indelebile conforme a quanto previsto all'allegato *E*, oppure

c) siano consegnati direttamente ad un macello e vangano colà macellati entro cinque giorni lavorativi dalla data del loro arrivo.

2. Gli animali di cui al comma precedente, punto *b)*, devono essere inviati all'allevamento di destinazione in vincolo sanitario, ivi tenuti in locali separati da altri bovini eventualmente presenti che non siano nel medesimo stato sanitario, sotto osservazione da parte del servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio, fino alla loro macellazione. L'inoltro al macello di destinazione dovrà avvenire sotto controllo veterinario ufficiale.

Art. 4.

1. L'introduzione nel territorio nazionale di animali domestici della specie bovina provenienti dall'Austria è consentita solo se tali animali non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica.

2. L'introduzione nel territorio nazionale di suini provenienti dalle province dell'Austria indicate nell'art. 2 è consentita solo se tali animali non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica e la peste suina classica; nel caso di suini destinati alla riproduzione o all'ingrasso, essi devono aver reagito negativamente alla prova per la ricerca di anticorpi antipestosi.

Art. 5.

1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza non si applicano agli animali della specie bovina e suina da allevamento e produzione che partecipano a mostre zootecniche nonché a maschi riproduttori della specie bovina e suina destinati a centri di fecondazione artificiale.

2. L'importazione di tali animali sarà subordinata al preventivo rilascio di apposita autorizzazione da parte del Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari.

Art. 6.

1. Sono abrogate le ordinanze ministeriali 5 febbraio 1993 e 3 aprile 1993, citate in premessa.

Art. 7.

1. La presente ordinanza viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 1993

Il Ministro: GARAVAGLIA

ALLEGATO *A*

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

per i bovini domestici da riproduzione e da produzione destinati alla spedizione verso la Comunità economica europea

(Il presente certificato deve scortare la spedizione Esso si riferisce unicamente ad animali della stessa categoria — da riproduzione o da produzione — trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aereo o nave ed aventi la stessa destinazione. Deve essere compilato il giorno del carico e tutti i termini menzionati scadono in quella data)

N: ....

Paese esportatore. Austria.

Ministero: ....

Autorità competente per il rilascio: ....

Paese di destinazione: ....

Riferimento: ....
(facoltativo)

Riferimento del certificato di igiene animale: ....

I. Numero di animali:
(in lettere)

II Identificazione degli animali

Numero di animali	Vacca, toro, bue, giovenca, vitello	Razza	Età	Contrassegni ufficiali, altri contrassegni o dati segnaletici (indicare numero e ubicazione)

III. Provenienza degli animali:

Nome e indirizzo delle aziende di provenienza: ....

IV. Destinazione degli animali:

Gli animali saranno spediti:

da ....
(luogo di carico)

a ....
(luogo di destinazione)

a mezzo di: carro ferroviario/autocarro/aereo/nave ....
(indicare il mezzo di trasporto con il relativo numero d'immatricolazione, numero di volo o nome depositato)

Nome e indirizzo dello speditore: ....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

V Informazioni sanitarie.

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che.

1) l'Austria è indenne da 24 mesi dall'afta epizootica e da 12 mesi dalla peste bovina, dalla pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dalla stomatite vescicolare e dalla febbre catarrale maligna degli ovini; durante gli ultimi 12 mesi non sono state effettuate vaccinazioni contro una di tali malattie e sono altresì proibite le importazioni di animali vaccinati contro l'afta epizootica,

2) gli animali che formano oggetto del presente certificato soddisfano le seguenti condizioni:

a) — sono nati sul territorio austriaco ed ivi sono sempre rimasti,

oppure

— sono stati importati non meno di sei mesi orsono da uno Stato membro della Comunità europea o da uno dei Paesi terzi di cui all'elenco allegato alla decisione 79/542/CEE del Consiglio, nel rispetto di norme veterinarie almeno altrettanto rigorose di quelle previste dalla direttiva 72/462/CEE e dalle pertinenti decisioni complementari;

(cancellare l'indicazione superflua)

b) sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun sintomo clinico di malattia;

c) non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica;

d) provengono da allevamenti non sottoposti a riserva in forza della legislazione austriaca sull'eradicazione della tubercolosi,

— il risultato dell'intradermotubercolinizzazione praticata nel termine prescritto di 30 giorni è stato negativo;

(cancellare se il certificato si riferisce ad animali di età inferiore a 6 settimane)

e) provengono da allevamenti non sottoposti a riserve in forza della legislazione austriaca sull'eradicazione della brucellosi:

— la sieroagglutinazione praticata nel termine prescritto di 30 giorni ha rivelato un tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali agglutinanti per ml,

— non sono stati vaccinati contro la brucellosi;

(cancellare se il certificato si riferisce ad animali di età inferiore a 12 mesi o a maschi castrati di qualsiasi età)

f) — provengono da allevamenti che le autorità veterinarie austriache hanno dichiarato indenni da leucosi bovina enzootica e nel termine prescritto di 30 giorni sono stati sottoposti, con esito negativo, ad un esame individuale per la ricerca della leucosi bovina enzootica,

oppure

— sono destinati alla produzione di carne, hanno un'età non superiore a 30 mesi, e sono marcati conformemente a quanto indicato nell'allegato *E* della decisione 93/432/CEE della Commissione;

(cancellare a seconda della categoria di animali cui si riferisce il certificato)

g) non presentano alcun sintomo clinico di mastite; l'analisi (nonché, se del caso, la seconda analisi) del latte praticata conformemente all'allegato *D* della direttiva 64/432/CEE del Consiglio nel termine prescritto di 30 giorni non ha rivelato né uno stato infiammatorio caratteristico, né germi patogeni specifici, né, nel caso di una seconda analisi, la presenza di antibiotici;

(cancellare l'intero paragrafo se il certificato non si riferisce a vacche lattifere)

h) non si tratta di animali che debbano essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie contagiose o infettive;

i) hanno soggiornato negli ultimi 30 giorni, o sin dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, in aziende situate al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali delle autorità veterinarie austriache, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni prima del carico;

j) provengono da aziende nelle quali non sono stati rilevati indizi:

— di carbonchio ematico negli ultimi 30 giorni,

— di brucellosi negli ultimi 12 mesi,

— ~~di tubercolosi negli ultimi 6 mesi,~~

— di rabbia negli ultimi 6 mesi;

k) sono stati tenuti continuamente isolati, dal momento della prima prova cui fa riferimento il presente certificato e secondo modalità approvate da un veterinario ufficiale, da tutti gli animali biungulati non destinati all'esportazione verso la Comunità o in condizioni di salute non equivalenti a quelle di animali idonei a tale esportazione;

l) non sono state loro somministrate sostanze tireostatiche, estrogene, androgene o gestogene a fini d'ingrasso;

m) gli animali sono stati acquistati
— presso un'azienda, oppure
su un mercato: ....
(nome del mercato)

mercato di animali da allevamento o da produzione autorizzato ufficialmente, nel rispetto di condizioni almeno altrettanto rigorose di quelle previste nell'allegato II della decisione 91/189/CEE della Commissione, per l'esportazione verso la Comunità economica europea

e sono stati radunati presso ....
(nome del centro di raccolta)

dove hanno sostato fino al momento della loro spedizione verso la Comunità europea, senza entrare in contatto con animali fissipedi che non fossero animali della specie bovina o suina rispondenti alle condizioni previste dalla decisione 93/432/CEE e senza sostare in luoghi diversi da un luogo situato al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali, non si sono manifestati casi di afta epizootica nei 30 giorni precedenti il carico;
(cancellare, a seconda dei casi, le indicazioni relative all'azienda, al mercato o al centro di raccolta)

n) i mezzi di trasporto e i contenitori nei quali sono stati caricati rispettano le norme internazionali relative al trasporto di animali vivi, sono stati previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e sono costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.

VI. Salvo quando diversamente indicato, tutte le prove di cui al presente certificato sono state eseguite conformemente ai protocolli definiti nell'allegato I della decisione 91/189/CEE. Tutti i luoghi di carico per i quali gli animali sono passati soddisfano i requisiti indicati nell'allegato II della medesima decisione.

VII. La validità del presente certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data di carico.

Fatto a .... addì ....
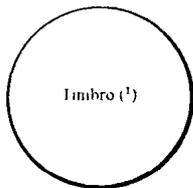
Timbro (¹)

(Firma del veterinario ufficiale) (¹)

(Nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

(¹) La firma ed il timbro devono essere di colore diverso da quello del certificato

ALLEGATO *B*

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

per i bovini domestici da macello destinati alla spedizione verso la Comunità economica europea

(Il presente certificato deve scortare la spedizione. Esso si riferisce unicamente ad animali trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aereo o nave, aventi la stessa destinazione e per i quali sono previsti, subito dopo l'arrivo nel Paese importatore, l'avvio diretto ad un macello e la macellazione al più tardi entro tre giorni lavorativi dall'arrivo, conformemente all'art. 13 della direttiva 72/462/CEE del Consiglio. Deve essere compilato il giorno del carico e tutti i termini menzionati scadono in quella data).

N.: ....

Paese esportatore: Austria.

Ministero: ....

Autorità competente per il rilascio: ....

Paese di destinazione: ....

Riferimento: ....
(facoltativo)

Riferimento del certificato di igiene animale: ....

I. Numero di animali: ....
(in lettere)

II. Identificazione degli animali:

Numero di animali	Vacca, toro, bue, giovenca, vitello	Razza	Età	Contrassegni ufficiali, altri contrassegni o dati segnaletici (indicare numero e ubicazione)

III. Provenienza degli animali:

Nome e indirizzo delle aziende di provenienza: ....

....

....

IV. Destinazione degli animali:

Gli animali saranno spediti:

da: ....
(luogo di carico)

a ....
(luogo di destinazione)

a mezzo di: carro ferroviario/autocarro/aereo/nave ....
(indicare il mezzo di trasporto con il relativo numero d'immatricolazione, numero di volo o nome depositato)

Nome e indirizzo dello speditore: ....

....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

....

V. Informazioni sanitarie:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) l'Austria è indenne da 24 mesi dall'afta epizootica e da 12 mesi dalla peste bovina, dalla pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dalla stomatite vescicolare e dalla febbre catarrale maligna degli ovini; durante gli ultimi 12 mesi non sono state effettuate vaccinazioni contro una di tali malattie, e sono altresì proibite le importazioni di animali vaccinati contro l'afta epizootica;

2) gli animali che formano oggetto del presente certificato soddisfano le seguenti condizioni:

a) sono nati sul territorio austriaco ed ivi sono sempre rimasti,

oppure

sono stati importati non meno di tre mesi or sono da uno Stato membro della Comunità europea o da uno dei Paesi terzi di cui all'elenco allegato alla decisione 79/542/CEE del Consiglio, nel rispetto di norme veterinarie almeno altrettanto rigorose di quelle previste dalla direttiva 72/462/CEE e dalle pertinenti decisioni complementari;

(cancellare l'indicazione superflua)

b) sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun sintomo clinico di malattia;

c) non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica;

d) provengono da allevamenti non sottoposti a riserva in forza della legislazione austriaca sull'eradicazione della tubercolosi,

il risultato dell'intradermotubercolinizzazione praticata nel termine prescritto di 30 giorni è stato negativo;

(cancellare se il certificato si riferisce ad animali di età inferiore a 6 settimane)

e) provengono da allevamenti non sottoposti a riserva in forza della legislazione austriaca sull'eradicazione della brucellosi, non sono stati vaccinati contro la brucellosi;

f) non si tratta di animali che debbano essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie contagiose o infettive;

g) hanno soggiornato negli ultimi 30 giorni, o sin dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, in aziende situate al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali delle autorità veterinarie austriache, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni prima del carico;

h) provengono da aziende nelle quali non sono stati rilevati indizi di carbonchio ematico negli ultimi 30 giorni;

....

i) sono stati tenuti continuamente isolati, dal momento della prima prova cui fa riferimento il presente certificato e secondo modalità approvate da un veterinario ufficiale, da tutti gli animali biungulati non destinati all'esportazione verso la Comunità o in condizioni di salute non equivalenti e quelle di animali idonei a tale esportazione;

j) non sono state loro somministrate sostanze tireostatiche, estrogene, androgene o gestogene a fini d'ingrasso;

k) gli animali sono stati acquistati:

presso un'azienda, oppure

su un mercato: ....

(nome del mercato)

mercato di animali da allevamento o da produzione autorizzato ufficialmente, nel rispetto di condizioni almeno atrettanto rigorose di quelle previste nell'allegato II della decisione 91/189/CEE della Commissione, per l'esportazione verso la Comunità economica europea

e sono stati radunati presso: ....

(nome del centro di raccolta)

dove hanno sostato fino al momento della loro spedizione verso la Comunità europea, senza entrare in contatto con animali fissipedi che non fossero animali della specie bovina o suina rispondenti alle condizioni previste dalla decisione 93/432/CEE e senza sostare in luoghi diversi da un luogo situato al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali, non si sono manifestati casi di afta epizootica nei 30 giorni precedenti il carico;

(cancellare, a seconda dei casi, le indicazioni relative all'azienda, al mercato o al centro di raccolta)

l) i mezzi di trasporto e i contenitori nei quali sono stati caricati rispettano le norme internazionali relative al trasporto di animali vivi, sono stati previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e sono costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.

VI. Tutte le prove di cui al presente certificato sono state eseguite conformemente ai protocolli definiti nell'allegato I della decisione 91/189/CEE. Tutti i luoghi di carico per i quali gli animali sono passati soddisfano i requisiti indicati nell'allegato II della medesima decisione.

VII La validità del presente certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del carico.

Fatto a . . .. , addì . .. .

(Firma del veterinario ufficiale) (¹)

(Nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

(¹) La firma ed il timbro devono essere di colore diverso da quello del certificato

ALLEGATO C

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

per i suini domestici da riproduzione e da ingrasso destinati alla spedizione verso la Comunità economica europea

(Il presente certificato deve scortare la spedizione. Esso si riferisce unicamente ad animali della stessa categoria — da riproduzione o da ingrasso — trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aereo o nave ed aventi la stessa destinazione. Deve essere compilato il giorno del carico e tutti i termini menzionati scadono in quella data).

N.: ....

Paese esportatore: Austria (Länder: Vorarlberg, Tirolo, Austria superiore, Carinzia e Burgenland).

Ministero: ....

Autorità competente per il rilascio: ....

Paese di destinazione: ....

Riferimento: ....
(facoltativo)

Riferimento del certificato di igiene animale: ....

I. Numero di animali: ....
(in lettere)

II. Identificazione degli animali:

Numero di animali	Vacca, toro, bue, giovenca, vitello	Razza	Età	Contrassegni ufficiali, altri contrassegni o dati segnaletici (indicare numero e ubicazione)

III. Provenienza degli animali:

Nome e indirizzo delle aziende di provenienza: ....

....

....

IV. Destinazione degli animali:

Gli animali saranno spediti:

da: ....
(luogo di carico)

a ....
(luogo di destinazione)

a mezzo di: carro ferroviario/autocarro/aereo/nave ....
(indicare il mezzo di trasporto con il relativo numero d'immatricolazione, numero di volo o nome depositato)

Nome e indirizzo dello speditore: ....

....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

....

V. Informazioni sanitarie:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) l'Austria è indenne da 24 mesi dall'afta epizootica e da 12 mesi dalla stomatite vescicolare, dalla peste suina classica (relativamente ai Länder Vorarlberg, Tirolo, Austria superiore, Carinzia e Burgenland), dalla peste suina africana, dalla paralisi contagiosa dei suini (malattia di Teschen), dalla malattia vescicolosa dei suini e dall'esantema vescicolare dei suini; durante gli ultimi 12 mesi non sono state effettuate vaccinazioni contro una di tali malattie, e sono proibite le importazioni di animali vaccinati contro l'afta epizootica e la peste suina classica;

2) gli animali che formano oggetto del presente certificato soddisfano le seguenti condizioni:

a) — sono nati sul territorio austriaco (Länder: Vorarlberg, Tirolo, Austria superiore, Carinzia e Burgenland) ed ivi sono sempre rimasti,

oppure

— sono stati importati non meno di sei mesi orsono da uno Stato membro della Comunità europea o da uno dei Paesi terzi di cui all'elenco allegato alla decisione 79/542/CEE del Consiglio, nel rispetto di norme veterinarie almeno altrettanto rigorose di quelle previste dalla direttiva 72/462/CEE del Consiglio e dalle pertinenti decisioni complementari;

(cancellare l'indicazione superflua)

b) sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun sintomo clinico di malattia;

c) non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica né contro la peste suina classica;

— la ricerca di anticorpi della peste suina classica e di anticorpi della malattia vescicolare dei suini, effettuata nel termine prescritto di 30 giorni, ha dato esito negativo in entrambi i casi;

d) provengono da allevamenti suini non sottoposti a riserva in forza della legislazione austriaca sull'eradicazione della brucellosi,

— la sieroagglutinazione praticata nel termine prescritto di 30 giorni ha rilevato un tasso brucellare inferiore a 30 unità internazionali agglutinanti per ml e la reazione di fissazione del complemento ha dato esito negativo;

(cancellare il riferimento alle analisi se il certificato si riferisce ad animali di età inferiore a 4 mesi)

e) non si tratta di animali che debbano essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie contagiose o infettive;

f) hanno soggiornato negli ultimi 30 giorni, o sin dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, in aziende situate al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali delle autorità veterinarie austriache, non si sono verificati casi di afta epizootica, peste suina classica, peste suina africana o malattia vescicolare dei suini negli ultimi 30 giorni prima del carico;

g) provengono da aziende nelle quali non sono stati rilevati indizi:

— di carbonchio ematico negli ultimi 30 giorni,

— di rabbia negli ultimi 6 mesi;

h) sono stati tenuti continuamente isolati, dal momento della prima prova cui fa riferimento il presente certificato e secondo modalità approvate da un veterinario ufficiale, da tutti gli animali biungulati non destinati all'esportazione verso la Comunità o in condizioni di salute non equivalenti a quelle di animali idonei a tale esportazione;

i) non sono state loro somministrate sostanze tireostatiche, estrogene, androgene o gestogene a fini d'ingrasso;

j) gli animali sono stati acquistati:
— presso un'azienda, oppure
— su un mercato: ....
(nome del mercato)

mercato di animali da allevamento o da produzione autorizzato ufficialmente, nel rispetto di condizioni almeno atrettanto rigorose di quelle previste nell'allegato II della decisione 91/189/CEE della Commissione, per l'esportazione verso la Comunità economica europea

e sono stati radunati presso: ....
(nome del centro di raccolta)

dove hanno sostato fino al momento della loro spedizione verso la Comunità europea, senza entrare in contatto con animali fissipedi che non fossero animali della specie bovina o suina rispondenti alle condizioni previste dalla decisione 93/432/CEE e senza sostare in luoghi diversi da un luogo situato al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali, non si sono manifestati casi di afta epizootica, peste suina classica, peste suina africana e malattia vescicolosa dei suini nei 30 giorni precedenti il carico;

(cancellare, a seconda dei casi, le indicazioni relative all'azienda, al mercato o al centro di raccolta)

k) i mezzi di trasporto e i contenitori nei quali sono stati caricati rispettano le norme internazionali relative al trasporto di animali vivi, sono stati previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e sono costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire durante il trasporto.

VI. Tutte le prove di cui al presente certificato sono state eseguite conformemente ai protocolli definiti nell'allegato I della decisione 91/189/CEE. Tutti i luoghi di carico per i quali gli animali sono passati soddisfano i requisiti indicati nell'allegato II della medesima decisione.

VII. La validità del presente certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del carico.

Fatto a ...., addì ....

Timbro (1)

....
(Firma del veterinario ufficiale) (1)

....
(Nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

(1) La firma ed il timbro devono essere in un colore diverso da quello del certificato.

ALLEGATO D

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

per i suini domestici da macello destinati alla spedizione verso la Comunità economica europea

(Il presente certificato deve scortare la spedizione. Esso si riferisce unicamente ad animali trasportati in uno stesso carro ferroviario, autocarro, aereo o nave, aventi la stessa destinazione e per i quali sono previsti, subito dopo l'arrivo nel Paese importatore, l'avvio diretto ad un macello e la macellazione al più tardi entro cinque giorni lavorativi dall'arrivo, conformemente all'art 13 della direttiva 72/462/CEE del Consiglio Deve essere compilato il giorno del carico e tutti i termini menzionati scadono in quella data).

N ....

Paese esportatore: Austria (Lander. Vorarlberg, Tirolo, Austria superiore, Carinzia e Burgenland)

Ministero: ....

Autorità competente per il rilascio ....

Paese di destinazione ....

Riferimento .... (facoltativo)

Riferimento del certificato di igiene animale: ....

I Numero di animali .... (in lettere)

II Identificazione degli animali:

Numero di animali	Suini o suinetti			Contrassegni ufficiali, altri contrassegni o dati segnaletici (indicare numero e ubicazione)

III Provenienza degli animali.

Nome e indirizzo delle aziende di provenienza ....

IV. Destinazione degli animali

Gli animali saranno spediti

da: .... (luogo di carico)

a .... (luogo di destinazione)

a mezzo di: carro ferroviario/autocarro/aereo/nave .... (indicare il mezzo di trasporto con il relativo numero d'immatricolazione, numero di volo o nome depositato)

Nome e indirizzo dello speditore .

Nome e indirizzo del destinatario

V. Informazioni sanitarie

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che

1) l'Austria è indenne da 24 mesi dall'afta epizootica e da 12 mesi dalla stomatite vescicolare, dalla peste suina classica (relativamente ai Länder Vorarlberg, Tirolo, Austria superiore, Carinzia e Burgenland), dalla peste suina africana, dalla paralisi contagiosa dei suini (malattia di Teschen), dalla malattia vescicolosa dei suini e dall'esantema vescicolare dei suini, durante gli ultimi 12 mesi non sono state effettuate vaccinazioni contro una di tali malattie, e sono proibite le importazioni di animali vaccinati contro l'afta epizootica e la peste suina classica,

2) gli animali che formano oggetto del presente certificato soddisfano le seguenti condizioni

a) – sono nati sul territorio austriaco (Länder Vorarlberg, Tirolo, Austria superiore, Carinzia e Burgenland) ed ivi sono sempre rimasti,

oppure

— sono stati importati non meno di tre mesi orsono da uno Stato membro della Comunità europea o da uno dei Paesi terzi di cui all'elenco allegato alla decisione 79/542/CEE del Consiglio, nel rispetto di norme veterinarie almeno altrettanto rigorose di quelle previste dalla direttiva 72/462/CEE e dalle pertinenti decisioni complementari,

(cancellare l'indicazione superflua)

b) sono stati esaminati in data odierna e non presentano alcun sintomo clinico di malattia;

c) non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica né contro la peste suina classica;

d) non si tratta di animali che debbano essere eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie contagiose o infettive;

e) hanno soggiornato negli ultimi 30 giorni, o sin dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni, in aziende situate al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali delle autorità veterinarie austriache, non si sono verificati casi di afta epizootica, peste suina classica, peste suina africana o malattia vescicolare dei suini negli ultimi 30 giorni prima del carico;

f) provengono da aziende nelle quali non sono stati rilevati indizi di carbonchio ematico negli ultimi 30 giorni,

g) sono stati tenuti continuamente isolati, dal momento della prima prova cui fa riferimento il presente certificato e secondo modalità approvate da un veterinario ufficiale, da tutti gli animali biungulati non destinati all'esportazione verso la Comunità o in condizioni di salute non equivalenti e quelle di animali idonei a tale esportazione;

h) non sono state loro somministrate sostanze tireostatiche, estrogene, androgene o gestogene a fini d'ingrasso;

i) gli animali sono stati acquistati.

— presso un azienda, oppure

— su un mercato: ....

(nome del mercato)

mercato di animali da allevamento o da produzione autorizzato ufficialmente, nel rispetto di condizioni almeno altrettanto rigorose di quelle previste nell'allegato II della decisione 91/189/CEE della Commissione, per l'esportazione verso la Comunità economica europea

e sono stati radunati presso: ....

(nome del centro di raccolta)

dove hanno sostato fino al momento della loro spedizione verso la Comunità europea, senza entrare in contatto con animali fissipedi che non fossero animali della specie bovina o suina rispondenti alle condizioni previste dalla decisione 93/432/CEE e senza sostare in luoghi diversi da un luogo situato al centro di una zona del diametro di 20 km nella quale, secondo constatazioni ufficiali, non si sono manifestati casi di afta epizootica, peste suina classica, peste suina africana e malattia vescicolosa dei suini nei 30 giorni precedenti il carico;

(cancellare, a seconda dei casi, le indicazioni relative all'azienda, al mercato o al centro di raccolta)

j) i mezzi di trasporto e i contenitori nei quali sono stati caricati rispettano le norme internazionali relative al trasporto di animali vivi, sono stati previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e sono costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscirne durante il trasporto.

VI Tutte le prove di cui al presente certificato sono state eseguite conformemente ai protocolli definiti nell'allegato I della decisione 91/189/CEE. Tutti i luoghi di carico per i quali gli animali sono passati soddisfano i requisiti indicati nell'allegato II della medesima decisione.

VII La validità del presente certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del carico.

Fatto a . ..., addì . . ..

(Firma del veterinario ufficiale) (1)

(Nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

---

(1) La firma ed il timbro devono essere in un colore diverso da quello del certificato

ALLEGATO *E*

MARCHIO DA APPLICARE AI BOVINI A NORMA DELL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 4, LETTERA *b)* DELLA DECISIONE 93/432/CEE DELLA COMMISSIONE

In almeno due punti dei quarti posteriori di ciascun animale viene applicato in modo visibile, con la tecnica della «marcatura a freddo», un marchio delle dimensioni sotto indicate.

93A5135
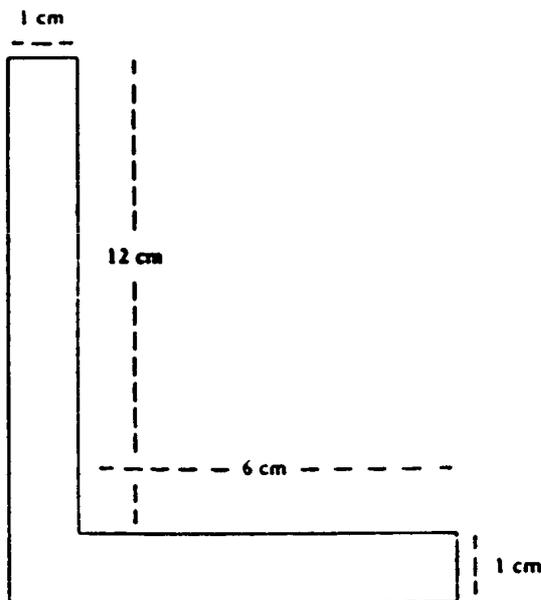
MINISTERO DELL'AMBIENTE

ORDINANZA 17 settembre 1993.

Divieto di attività venatoria nella zona di Valle Millecampi ubicata nelle province di Venezia e di Padova, nei comuni di Campagnalupia e Codevigo.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visti l'art. 1, commi 2 e 5, e l'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto l'art. 6 della legge n. 394 del 6 dicembre 1991, legge quadro sulle aree protette;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 3 luglio 1976, con il quale è data piena ed intera esecuzione alla convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971;

Considerato che la predetta convenzione, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 2, è entrata in vigore per l'Italia il 14 aprile 1977;

Considerato che, a norma dell'art. 4 della sopraindicata convenzione ciascun Paese contraente favorisce la tutela. delle zone umide e degli uccelli acquatici, istituendo delle riserve naturali nelle zone umide;

Vista la nota n. 564/57 del 15 febbraio 1988 con la quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha indicato la Valle Millecampi tra le aree suscettibili di essere trasformate in riserve naturali ai sensi del decreto ministeriale del 20 luglio 1987;

Considerato l'eccezionale valore naturalistico ed ecologico delle zone umide della Valle Millecampi che costituisce un ambiente naturale lagunare ancora significativo dal punto di vista ecologico e ricco di risorse naturali;

Considerato che l'area di cui trattasi risulta essere meritevole del maggior livello di tutela previsto dalla legislazione vigente consistente nell'istituzione di una riserva naturale dello Stato di cui all'art. 2, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Considerato che detta Valle è caratterizzata da una ricca varietà di ambienti naturali e seminaturali quali quelli relativi ad acque aperte, canneti, barene, veline e motte e che la zona è interessata dalla presenza delle caratteristiche associazioni botaniche della laguna di Venezia, di cui le più tipiche sono il Limonietum venutum e l'Artemisietum, nonché della Spartina stricta, specie tipicamente atlantica che in Valle Millecampi costituisce l'unica presenza nell'areale mediterraneo;

Considerato che in detta Valle trovano rifugio e alimentazione durante il periodo autunno-inverno numerose specie di uccelli acquatici tra i quali Svassi (Podiceps Sp. pl.) Anatre di superfice (Anas platyrhynchos, Anas crecca, Anas penelope) e Anatre tuffatrici (Aythya ferina, Aythya fuligula, Bucephala clangula, Mergus Sp. pl.) nonché vari caradriformi, come Pettegola (Tringa totanus), Piovanelli e Gambecchi (calidris Sp. pl.);

Considerato che nella medesima valle nidificano importanti colonie di specie di uccelli incluse nell'allegato II della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (Convenzione di Berna), ratificata con legge n. 503/1981, ed in particolare Starna comune (Starna hirundo), Fraticello (S. Albirons), Cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus) e Fratino (Charadrius Alexandrinus);

Vista la propria nota del 10 aprile 1989, n. 1180/SCN/2.4.20 alla presidenza della giunta della regione Veneto ed ai comuni di Codevigo (Padova) e Campagnalupia (Venezia) circa la richiesta di un motivato parere in ordine all'individuazione in oggetto;

Vista la propria nota del 10 aprile 1989, n. 1180/SCN/2.4.20 con la quale altresì venivano trasmesse alla regione Veneto ed ai comuni di Codevigo e Campagnalupia le misure di salvaguardia provvisorie che il Ministero intendeva adottare per l'area in questione;

Visto il decreto del 7 giugno 1989 con il quale veniva individuata la zona naturalistica Valle Millecampi, quale zona di importanza naturalistica nazionale ed internazionale, e relative misure di salvaguardia;

Vista la sentenza n. 1900 in data 25 settembre 1992 del TAR del Lazio II *bis*, con la quale il predetto decreto è stato annullato sul rilievo che sulla base della normativa precedente alla legge 6 dicembre 1991 n. 394, il Ministero dell'ambiente era sfornito del potere di deliberare l'individuazione delle aree su cui istituire riserve o parchi nazionali di importanza nazionale o internazionale;

Visto l'art. 6, comma 1, della citata legge 6 dicembre 1991, n. 394, il quale prevede che in caso di necessità ed urgenza il Ministro dell'ambiente può individuare aree da proteggere ai sensi della legge stessa ed adottare su di esse misure di salvaguardia;

Vista la lettera dell'assessore all'ambiente della regione del Veneto del 5 agosto 1993, n. 826/31/300 con la quale chiedeva di emanare un provvedimento di salvaguardia per la Valle Millecampi;

Considerato che è stato avviato il procedimento per l'emanazione delle misure di salvaguardia ai sensi del citato art. 6, comma 1, della legge n. 394 del 1991;

Rilevato che, in attesa dell'acquisizione del formale parere della regione e degli enti locali interessati, sulle misure di salvaguardia da adottare nella zona sopradescritta, si rende necessario, in considerazione dell'imminente apertura della stagione venatoria, vietare con apposita ordinanza contingibile ed urgente l'attività venatoria nella zona stessa;

Visto l'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59;

Ordina:

Art. 1.

È vietata l'attività venatoria nella zona di Valle Millecampi ubicata nella provincia di Venezia e di Padova, nei comuni di Campagnalupia e Codevigo, secondo i confini riportati nella planimetria di cui all'allegato *A* della presente ordinanza.

Art. 2.

La vigilanza su detta area è affidata al nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri e al Corpo forestale dello Stato, nonché alle altre forze di polizia.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 1993

Il Ministro: SPINI

ALLEGATO *A*

SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA

MISURE PROVVISORIE DI SALVAGUARDIA
ZONA UMIDA VALLE MILLECAMPI

QUADRO D'UNIONE

TAVOLETTE 1:25.000
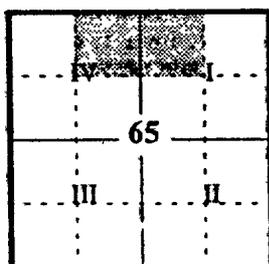
NO NE IV SO SE	NO NE I SO SE
NO NE III SO SE	NO NE II SO SE

= TAVOLETTE I.G.M.
SCALA 1:25.000
(Orientamento e Quadrante)

= Tavoletta interessata dalla perimetrazione

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 5 luglio 1993

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università con nota n. 637 del 5 febbraio 1993;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, articoli 6 e 16;

Viste le note ministeriali numeri 860 del 17 marzo 1993 e 1778 del 17 maggio 1993;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale nella seduta del 22 aprile 1993;

Decreta.

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'elenco degli insegnamenti obbligatori dell'indirizzo politico-amministrativo del corso di laurea in scienze politiche (art. 17), è aggiunta la disciplina: «diritto pubblico dell'economia» che viene eliminata dall'elenco degli insegnamenti complementari.

Dal medesimo elenco viene eliminata la disciplina «sociologia dell'organizzazione» che viene inserita nell'elenco degli insegnamenti complementari (art. 21).

Art. 2.

Nell'elenco degli insegnamenti obbligatori dell'indirizzo politico-economico del corso di laurea in scienze politiche (art. 18), è aggiunta la disciplina: «economia e politica industriale» che viene eliminata dall'elenco degli insegnamenti complementari.

Dal medesimo elenco viene eliminata la disciplina «sociologia economica», che viene inserita nell'elenco degli insegnamenti complementari (art. 21).

Art. 3.

Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche (art. 21) viene inserita, oltre alle suindicate discipline di: «sociologia dell'organizzazione» e «sociologia economica» anche quella di: «storia del giornalismo».

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 5 luglio 1993

Il rettore: MISTRETTA

93A5168

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 14 settembre 1993, n. **26**.

Regime d'importazione per merci originarie dalla Repubblica popolare cinese.

In attesa che venga definito il regime comunitario d'importazione per taluni prodotti originari da alcuni Paesi terzi, esperita la procedura CEE di cui all'art. 7 del regolamento n. 3420/83, questo Ministero dispone l'apertura di un contingente di 100 tonnellate di tessuto di seta greggia con origine dalla Repubblica popolare cinese (ex cat. 136 - codici n.c.5007.20.10 - 5007.20.21 - 5007.20.51 e 5007.90.10).

Gli operatori potranno rivolgersi o direttamente alla dogana di Como assegnataria, o altre dogane, presentando la prescritta dichiarazione doganale per lo sdoganamento delle merci. Nel caso in cui le dogane non assegnatarie ricevano richieste dagli operatori, dovranno comunicarle immediatamente alla dogana assegnataria del contingente in questione. Quest'ultima procederà all'imputazione del quantitativo richiesto comunicandolo alla dogana richiedente che provvederà allo sdoganamento della merce.

Analoga comunicazione sarà fatta in caso di indisponibilità del contingente.

Il quantitativo di cui sopra si aggiunge a quelli messi in distribuzione in precedenza. Non sarà ammessa alcuna prenotazione nell'utilizzo del citato contingente.

La presente disposizione ha efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il direttore generale: MARTUSCELLI

93A5171

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 2 settembre 1993, n. **702286/93.**

Circolare n. 218 F del 23 gennaio 1992 - Rifornimento tramite ferrocisterne dei depositi di g.p.l.

All'ente Ferrovie dello Stato

Ai prefetti di Foggia - Ancona - Venezia - Napoli - Chieti - Massa Carrara - Livorno - Cosenza - Bari

Al Ministero delle finanze - Dip. dogane e imposte indirette D.C.I.I.P.C. - Div. II

Ai comandi provinciali dei vigili del fuoco di Foggia - Ancona - Venezia - Napoli - Chieti - Massa Carrara - Livorno - Cosenza - Bari

Alla regione Toscana

Alla regione Marche

Alla regione Puglia

Alla regione Campania

Alla regione Calabria

Alla regione Veneto

Alla regione Abruzzo

Agli uffici provinciali industria, commercio ed artigianato (U.P.C.I.C.A.) di Foggia - Ancona - Venezia - Napoli - Chieti - Massa Carrara - Livorno - Cosenza - Bari

All'Agip Covengas S.p.a.

All'Agip petroli S.p.a.

Si fa seguito alla circolare indicata in oggetto (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 1992), concernente disposizioni per il rifornimento tramite ferrocisterne dei depositi di g.p.l.

Si comunica al riguardo un terzo elenco di impianti muniti di raccordo ferroviario, aggiornato secondo le segnalazioni pervenute da parte degli organi locali competenti. Le disposizioni previste dalla circolare citata si applicano agli impianti in parola esclusivamente quando il raccordo ferroviario si trovi in regolare esercizio.

Il direttore generale: GATTI

ELENCO N. 3

ELENCO DI IMPORTATORI G.P.L.
CON DEPOSITO RACCORDATO F.S.
(suscettibile di integrazioni ed aggiornamenti)

Deposito	Sede	Capacità nom. autorizzata dei serbatoi	N. teorico ferrocisterne (*)
Agip Covengas	Marghera (Venezia)	mc 1.796	12÷13
Butangas	Paese (Treviso)	mc 2.185	15÷16
Irop	Arquà Polesine (Rovigo)	mc 2.400	16÷17
Area Gas	Domegliara (Verona)	mc 3.600	25÷26
Tradingas	Cavatigozzi (Cremona)	mc 1.200	8÷9
Rhodengas	Rho (Milano)	mc 2.608	18÷19
Kergas	Borgo Vercelli (Vercelli)	mc 200	1
Agip Covengas	Volpiano (Torino)	mc 5.180	36÷37
Svogas	Cesa (Caserta)	mc 270	1÷2
Abibes	Cremona	mc 19.400	135÷136
Publigas	Verona	mc 1.240	8÷9
IPIC	Alanno e Rosciano (Pescara)	mc 1.500	10÷11
IPEM	Brindisi	mc 14.720	103÷104
Cleam	Napoli	mc 1.200	8÷9
Petrolchimica Partenopea	Napoli	mc 8.910	62÷63
Italcost	Napoli	mc 13.600	95÷96
Liquipibigas	Livorno	mc 47.654	330
Agip Covengas	Foggia	mc 1.100	7÷8
Agip Covengas	Napoli	mc 3.460	24÷25
Agip Covengas	Livorno	mc 7.370	51÷52
Liquipibigas	Carrara loc. Avenza	mc 447	2÷3
Liquipibigas	Falconara Marittima	mc 8.641	5÷6
Liquipibigas	Chieti	mc 400	2÷3
Liquipibigas	S. Donà di Piave	mc 158	1
Liquipibigas	Montalto Uffugo	mc 230	1÷2
Butangas	Montalto Uffugo	mc 1.975	13÷14
Butangas	Bari	mc 593	3÷4
Ultragas	Montalto Uffugo	mc 450	2÷3

(*) Il numero teorico deve essere ridotto alla capienza del tronco di binario installato dentro il deposito.

93A5182

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 19 luglio 1993, n. 239 recante: «Disciplina della proroga degli organi amministrativi»

Il decreto-legge 19 luglio 1993, n. 239, recante: «Disciplina della proroga degli organi amministrativi», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 168 del 20 luglio 1993.

93A5183

Mancata conversione del decreto-legge 19 luglio 1993, n. 241, recante: «Interventi urgenti per il sistema informativo, per le strutture, per le attrezzature e per i servizi dell'Amministrazione giudiziaria».

Il decreto-legge 19 luglio 1993, n. 241, recante: «Interventi urgenti per il sistema informativo, per le strutture, per le attrezzature e per i servizi dell'Amministrazione giudiziaria», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 168 del 20 luglio 1993.

93A5185

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano regolatore del porto di Pesaro

Ai sensi dell'art 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5 dello stesso decreto per la pubblicità dei progetti trasmessi ai competenti ministeri ed alle regioni interessate ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale, si comunica che

il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale delle opere marittime, con sede in Roma, via Nomentana, 2, ha presentato al Ministro dell'ambiente ed al Ministero per i beni culturali ed ambientali nonché alla regione Marche, domanda di pronuncia di compatibilità ambientale per la variante al piano regolatore del porto di Pesaro.

Copia della predetta domanda, corredata dallo studio di valutazione di impatto ambientale (V.I.A), dagli elaborati di progetto e da una relazione informativa di sintesi non tecnica, è a disposizione del pubblico presso la regione Marche - Ufficio pianificazione ambientale del servizio urbanistica, via Palestro n. 19, 60125 Ancona

La variante al piano regolatore del porto di Pesaro rientra nella categoria di opere di cui al paragrafo 4) del comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, paragrafo che prevede siano sottoposti alle procedure di valutazione i progetti dei «porti commerciali marittimi, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a battelli con stazza superiore a 1350 tonn.».

Il porto è ubicato in comune di Pesaro.

Le opere previste nella variante al piano regolatore del porto di Pesaro consistono nel prolungamento dell'attuale molo di levante per una lunghezza di ml 260, nella costruzione di un nuovo molo di ponente della lunghezza di ml 210 radicato circa in mezzeria dell'esistente antemurale di chiusura della darsena, nella demolizione di ml 170 dell'esistente molo di ponente e di ml 50 della scogliera di difesa della darsena, per consentire l'operatività di quest'ultima struttura.

La conformazione delle nuove opere foranee previste in progetto consente di ricavare un avamporto sufficientemente protetto dalle ondazioni, in modo da consentire un più comodo e sicuro accesso sia al porto interno che alla nuova darsena.

Oltre le opere principali sopradescritte, sul progetto è previsto il completamento della banchina di riva della nuova darsena ed il banchinamento, con diaframma di palancole, del lato interno di parte dell'antemurale della darsena stessa.

Il Ministero dell'ambiente attuerà la procedura di valutazione dell'impatto ambientale prevista dal comma 4 dell'art 6 della legge 8 luglio 1986, n 349 e dall'art 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988.

Come previsto dal comma 9 dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n 349, chiunque ne abbia interesse può presentare in forma scritta, al Ministero dell'ambiente, al Ministero per i beni culturali ed ambientali, alla regione Marche, istanze, osservazioni, pareri inerenti la realizzazione delle opere previste nel progetto di variante al piano regolatore del porto di Pesaro, nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

93A5173

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Ratifica dell'acquisto di un compendio immobiliare da parte dell'Ente autonomo magazzini generali di Verona

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, registrato alla Corte dei conti il 25 aprile 1991, registro n 7 Industria, foglio n. 311, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, viene ratificato l'acquisto di un compendio immobiliare effettuato dall'Ente autonomo magazzini generali di Verona

93A5140

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 8 settembre 1993 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Tecnoport - 2ª Mostra della portualità e dei trasporti intermodali», che avrà luogo a Genova dal 21 settembre al 25 settembre 1993

Con decreto ministeriale 8 settembre 1993 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «2° Mezzogiorno - Salone dell'alimentazione mediterranea», che avrà luogo a Bari dal 30 settembre al 4 ottobre 1993.

Con decreto ministeriale 8 settembre 1993 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Intermarmomach - Mostra internazionale dei marmi, pietre, graniti e loro derivati», che avrà luogo a Verona dal 1° ottobre al 5 ottobre 1993.

Con decreto ministeriale 8 settembre 1993 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Zoomark», che avrà luogo a Milano dal 1° ottobre al 4 ottobre 1993.

Con decreto ministeriale 8 settembre 1993 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Numismata - 2° Salone della numismatica e della medaglistica», che avrà luogo a Bari dal 1° ottobre al 3 ottobre 1993.

Con decreto ministeriale 8 settembre 1993 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «La casa su misura - 2ª Mostra arredo, complementi, antiquariato», che avrà luogo a Padova dal 2 ottobre al 10 ottobre 1993.

93A5172

Designazione di ulteriori soggetti ai quali il commissario liquidatore dell'EFIM potrà affidare la valutazione delle società, aziende, rami o parti di esse facenti capo all'ente stesso, delle quali sia previsto il trasferimento

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 3 settembre 1993, integrativo del precedente decreto ministeriale 2 agosto 1993 di cui all'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n 190 del 14 agosto 1993, sono stati designati, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n 33, i seguenti ulteriori soggetti ai quali il commissario liquidatore potrà affidare la valutazione delle società, aziende, rami o parti di esse facenti capo all'EFIM, delle quali sia previsto il trasferimento: A. Andersen; ARCA Merchant, Banque Nationale de Paris; BIL - Banca Internazionale Lombarda, B N L ; Cofilp; Cooper and Lybrand; Credit Merchant; Euromobiliare, Gemina; Indosuez; Paribas, Sopaf; Vitale e Borghesi.

93A5186

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art 1 della legge 3 marzo 1951, n 193

Cambi del giorno 17 settembre 1993

Dollaro USA	1563,04
ECU	1838,92
Marco tedesco	967,23
Franco francese	277,06
Lira sterlina	2385,20
Fiorino olandese	861,18
Franco belga	45,250
Peseta spagnola	12,066
Corona danese	236,90
Lira irlandese	2249,06
Dracma greca	6,725
Escudo portoghese	9,451
Dollaro canadese	1190,43
Yen giapponese	14,986
Franco svizzero	1111,30
Scellino austriaco	137,43
Corona norvegese	221,94
Corona svedese	195,15
Marco finlandese	268,93
Dollaro australiano	1021,45

93A5209

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse).

Con i provvedimenti di seguito elencati sono state apportate le sottoindicate modifiche ad autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali

Provvedimento n 391/1993 del 15 settembre 1993

Specialità medicinale. «FOSFO PLUS» - 10 fiale uso orale.

Titolare A.I.C : F.A M A Istituto chimico biologico S r l , con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Sauli, 21

Modifica apportata:

produzione (limitatamente ai controlli microbiologici). i controlli microbiologici sono ora effettuati presso lo stabilimento della ditta Biolab SGS S.r l , sito in Vimodrone (Milano), via B. Buozzi, n 2

Decorrenza di efficacia del provvedimento 18 settembre 1993

Provvedimento n. 392/1993 del 15 settembre 1993

Specialità medicinale: «PIPRACIN»
1 flacone 1 g + 1 f 2 ml;
1 flacone 2 g + 1 f 4 ml.

Titolare A I C . IRBI S p a , con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma) - s s. Pontina n. 28.

Modifica apportata

produttore· (limitatamente ai controlli) i controlli sul prodotto finito della specialità medicinale sopra indicata sono ora effettuati da parte della ditta Cyanamid Italia S p a. nello stabilimento comune sito in Catania, via Franco Gorgone - zona industriale.

Decorrenza di efficacia del provvedimento. 18 settembre 1993

Provvedimento n 393/1993 del 15 settembre 1993

Specialità medicinale «KEFLIN NEURO» - flacone da 1 g uso i m o e v + fiala solvente × ml 4

Titolare A I C Eli Lilly Italia S p a , con sede e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci, 731/733

Modifica apportata

produttore la produzione della fiala di solvente × ml 4, contenente acqua distillata per preparazioni iniettabili, è ora effettuata dalla società Alfa Wassermann S p a. nello stabilimento sito in Alanno Scalo (Pescara)

Restano confermate le autorizzazioni alla produzione precedentemente rilasciate

Decorrenza di efficacia del provvedimento 18 settembre 1993

Provvedimento n 394/1993 del 15 settembre 1993

Specialità medicinale. «AIMAFIX D I».
flacone liofilizzato 200 UI + solvente ml 5,
flacone liofilizzato 500 UI + solvente ml 10,
flacone liofilizzato 800 UI + solvente ml 10

Titolare A.I C.: Aima Derivati S.p a , con sede e domicilio fiscale in Castelvecchio Pascoli (Lucca)

Modifica apportata

produttore la specialità medicinale è ora prodotta e controllata dalla società titolare A I C nello stabilimento sito in S Rufina (Rieti). Le operazioni terminali di confezionamento continuano ad essere effettuate dalla società Nuovi Laboratori Farma Biagini S.p a. nello stabilimento sito in Gallicano (Lucca) località Bolognola

Decorrenza di efficacia del provvedimento 18 settembre 1993.

Provvedimento n 395/1993 del 15 settembre 1993

Specialità medicinale «TRIAMINIC NASALE» flacone nebulizzatore × ml 15.

Titolare A.I C.: Sandoz Prodotti Farmaceutici S p a , con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via S Arconati, 1.

Modifica apportata:

in sostituzione del confezionamento costituito da flacone di propilene con piolo e cannula è ora autorizzato il confezionamento costituito da flacone di vetro ambrato sormontato da sistema erogatore.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 18 settembre 1993.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta

Provvedimento n 396/1993 del 15 settembre 1993

Specialità medicinale. «MANDOKEF»
1 flacone × g 1 uso i.m + fiala solvente × ml 4,
1 flacone × mg 500 uso i m. + fiala solvente × ml 2.

Titolare A I C · Eli Lilly Italia S.p a , con sede e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci, 731/733

Modifica apportata

produttore. la produzione delle fiale di solvente × ml 2 e × ml 4 (contenente lidocaina cloridrato allo 0,5%) e ora effettuata dalla società Alfa Wassermann S.p a. nello stabilimento sito in Alanno Scalo (Pescara)

Restano confermate le autorizzazioni alla produzione precedentemente rilasciate

Decorrenza di efficacia del provvedimento· 18 settembre 1993.

Provvedimento n 397/1993 del 15 settembre 1993

Specialità medicinale· «ISNAMIDE» (sulpiride) 20 compresse dosate a 200 mg

Titolare A I C Laboratori Delalande Isnardi S p a , con sede legale e domicilio fiscale in Imperia, via XXV Aprile, 69

Modifica apportata

composizione limitatamente agli eccipienti la composizione ora autorizzata è la seguente· principio attivo invariato; eccipienti amido mg 52,94, lattosio mg 23, metilcellulosa 1500 cps mg 3,06, magnesio stearato mg 4, talco mg 2, silice mg 3, crospovidone mg 12.

Decorrenza di efficacia del provvedimento 18 settembre 1993

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta

Provvedimento n 398/1993 del 15 settembre 1993

Specialità medicinale «UMORIL» (toloxatone) 24 capsule dosate a 200 mg

Titolare A I C Laboratori Delalande Isnardi S p a , con sede legale e domicilio fiscale in Imperia, via XXV Aprile, 69

Modifiche apportate

produttore la produzione, i controlli ed il confezionamento del medicinale sopra indicato sono effettuati dalla società Laboratoires Delalande nello stabilimento sito in Quétigny, Digione (Francia). I controlli del prodotto stesso possono essere eseguiti anche dalla società L I R C A Synthelabo S r l nello stabilimento sito in Limito (Milano), via Rivoltana, 35,

composizione (limitatamente agli eccipienti) la composizione ora autorizzata è la seguente principio attivo invariato, eccipienti: fosfato tricalcico, sodio carbossimetilamido magnesio stearato, sodio laurilsolfato.

composizione della capsula titanio biossido (E 171), eritrosina (E 127), gelatina Tutte le quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Decorrenza di efficacia del provvedimento 18 settembre 1993.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta

Provvedimento n 399/1993 del 15 settembre 1993

Specialità medicinale «NITOSSIL» - sciroppo (flacone × ml 200)

Titolare A.I.C.. Zyma S p a, con sede legale e domicilio fiscale in Saronno (Varese), corso Italia, 13

Modifica apportata:

produttore. la specialità medicinale della preparazione sopraindicata, è ora prodotta e controllata anche dalla società Sofar S p a nello stabilimento sito in Trezzano Rosa (Milano)

Decorrenza di efficacia del provvedimento 18 settembre 1993.

Provvedimento n 400/1993 del 15 settembre 1993

Specialità medicinale «IOSALIDE» - bustine di granulare × g 1 (6 bustine)

Titolare A I C Schering S p a , con sede e domicilio fiscale in Milano, via L Mancinelli, 11

Modifica apportata:

produttore (limitatamente alle operazioni terminali di confezionamento). le operazioni terminali di confezionamento (imbustamento ed astucciamento) sono effettuate anche dalla società Ivers-Lee Italia S.p.a. nello stabilimento sito in Caronno Pertusella (Varese).

Restano confermate le autorizzazioni alla produzione precedentemente rilasciate.

Decorrenza di efficacia del provvedimento. 18 settembre 1993.

Provvedimento n 401/1993 del 15 settembre 1993

Specialità medicinale. «ALREDASE» - capsule da 200 mg.

Titolare A I.C . WYETH S p a , con sede e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense n 90

Modifica apportata:

produttore (limitatamente alle operazioni terminali di confezionamento): le operazioni terminali di confezionamento (blisteraggio, astucciamento ed inserimento del foglio illustrativo) sono ora effettuate anche dalla consociata Wyeth Medica Ireland nello stabilimento sito in Little Connell, Newbridge, Co. Kildare, Republic of Ireland.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 18 settembre 1993

Provvedimento n 402/1993 del 15 settembre 1993

Specialità medicinale «NAVELBINA»
1 flacone 10 mg/1 ml;
1 flacone 50 mg/5 ml.

Titolare A I.C Pierre Fabre Medicament S A. - Parigi, rappresentata in Italia dalla ditta Pierre Fabre Italia S.p a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Winchelman n. 1

Modifiche apportate

denominazione: la specialità medicinale è ora denominata «Navelbine»,

numeri di codice:

1 flacone 10 mg/1 ml, codice. 027865082 (in base 10) 0ULCZU (in base 32);

1 flacone 50 mg/5 ml, codice. 027865094 (in base 10) 0ULD06 (in base 32).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 18 settembre 1993

I lotti già prodotti non possono essere più venduti a decorrere dal 1° aprile 1994

Provvedimento n 403/1993 del 15 settembre 1993

Specialità medicinale: «FLUDARENE» - 30 capsule da 200 mg

Titolare A.I C : Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a , con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via G Fabbroni n. 6

Modifica apportata:

produttore: la specialità medicinale è ora prodotta anche nell'officina consortile sita in Baranzate di Bolla (Milano), via Pordoi, 18/23

Decorrenza di efficacia del provvedimento 18 settembre 1993

Provvedimento n. 404/1993 del 15 settembre 1993

Specialità medicinale: «SCLAVO-TEST PPD» nelle forme «Liofilo» e «Multipuntura».

Titolare A I C : Biocine Sclavo S p a , con sede e domicilio fiscale in Siena, via Fiorentina, 1.

Modifiche apportate.

denominazione della specialità medicinale. la specialità medicinale è ora denominata Biocine Test PPD.

composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione autorizzata è ora la seguente: ogni dose di «Liofilo» da ml 0,1 da UI 1, da UI 5, da UI 10 e da UI 100 contiene: principio attivo invariato. Eccipienti: potassio fosfato monobasico mg 0,1022; sodio fosfato bibasico biidrato mg 0,538; sodio cloruro mg 0,34; mannite mg 6,25; fenolo mg 0,3; polisorbato 80 mcg 0,5,

numeri di A I C.: .

Liofilo 2 dosi UI 1 ml 0,1, n A I.C.: 022642060 (in base 10) 0PLZDD (in base 32);

Liofilo 2 dosi UI 5 ml 0,1, n A I C.: 022642072 (in base 10) 0PLZDS (in base 32),

Liofilo 2 dosi UI 10 ml 0,1; n A I.C : 022642084 (in base 10) 0PLZF4 (in base 32);

Liofilo 2 dosi UI 100 ml 0,1; n. A I C · 022642096 (in base 10) 0PLZFJ (in base 32);

Multipuntura - 1 apparecchio; n. A I C.· 022642180 (in base 10) 0PLZFW (in base 32).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 18 settembre 1993.

I lotti contraddistinti dai numeri A.I.C in precedenza attribuiti non possono essere più venduti a decorrere dal 1° aprile 1994.

Provvedimento n 405/1993 del 15 settembre 1993

Specialità medicinale: «NEO GINSANA»:
30 capsule mg 100;
7 flaconcini ml 15 di elisir,
flacone ml 250 di sciroppo.

Titolare A.I.C.: Ginsana Products Lugano S.A., con sede in Lugano (Svizzera) rappresentata in Italia dalla società Boehringer Ingelheim S p a , con sede e domicilio fiscale in Firenze, via Pellicceria n. 10

Modifiche apportate:

denominazione: la specialità medicinale è ora denominata «Pharmaton Neo Ginsana»,

numeri A.I.C.

027713041 30 capsule mg 100 (in base 10) 0U1RJK (in base 32)

027713054. 7 flaconcini ml 15 di elisir (in base 10) 0UFRJY (in base 32);

027713066 flacone ml 250 di sciroppo (in base 10) 0UFRKB (in base 32).

Decorrenza di efficacia del provvedimento 18 settembre 1993

I lotti della specialità medicinale, contraddistinti dai numeri di A.I.C. in precedenza assegnati, non possono essere più venduti a partire dal: 1° aprile 1994

Provvedimento n. 406 del 15 settembre 1993

Specialità medicinale. «GUNEVAX» - vaccino vivo attenuato liofilizzato contro la rosolia

Titolare A I C : Biocine Sclavo S p a , con sede legale e fiscale in Siena, via Fiorentina, 1

Modifiche apportate

Composizione: precisazione della composizione del vaccino e modifica di eccipienti La composizione ora autorizzata è la seguente

sospensione, liofilizzata dal ceppo attenuato Wistar RA 27/3 di virus della rosolia coltivato su colture di cellule diploidi umane (WI-38) Ogni dose vaccinante di 0,5 ml contiene non meno di 1.000 $TCID_{50}$ di virus ed un residuo di non più di 5 mcg di neomicina B (antibiotico usato nel terreno di coltura). Stabilizzante: albumina umana 0,01 mg Il solvente è costituito da 0,5 ml di acqua per preparazioni iniettabili

Metodiche di produzione e di controllo

Decorrenza di efficacia del provvedimento 18 settembre 1993.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta

Provvedimento n 407 del 15 settembre 1993

Specialità medicinale. «ORAXIM» sospensione estemporanea

Titolare A.I C : Malesci - Istituto farmacobiologico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via N. Porpora, 22/24

Modifiche apportate:

1) produttore (limitatamente al controllo e alle operazioni terminali di confezionamento). Il controllo e le operazioni terminali di confezionamento sono ora effettuati anche dalla Glaxo Operations Ltd Uk, nello stabilimento sito in Barnard Castel (Gran Bretagna),

2) composizione (limitatamente agli eccipienti). la composizione ora autorizzata è la seguente: princio attivo invariato; eccipianti: acido stearico 17,04 g; saccarosio 61,24 g; aromi naturali 2,00 g, polivirilpirrolidone 0,26 g;

3) confezionamento la specialità medicinale viene ora confezionata in flacone di vetro

Decorrenza di efficacia del provvedimento 18 settembre 1993

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta

Provvedimento n 408/1993 del 15 settembre 1993

Specialità medicinale: «FRISTAMIN» sospensione 100 ml 1 mg/ml.

Titolare A.I.C.: Lifepharma S r l , con sede in Sesto San Giovanni (Milano), via Carducci, 27

Modifiche apportate

forma di presentazione la forma di presentazione varia da «sospensione» a «sciroppo»;

composizione (limitatamente agli eccipienti): la forma farmaceutica sciroppo 100 ml 1 mg/ml contiene: principio attivo: invariato; eccipienti: glicole propilenico; glicerolo; acido citrico monoidrato; sodio benzoato; saccarosio; aroma pesca; acqua depurata q b. a 1 ml, nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti,

produttore. la specialità medicinale, nella nuova forma farmaceutica, viene ora prodotta anche nell'officina consortile della ditta titolare dell'A I C sita in Milano, viale F Testi, 330

Decorrenza di efficacia del provvedimento 18 settembre 1993.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta

Provvedimento n 410/1993 del 15 settembre 1993

Specialità medicinale «NIMOTOP» 36 compresse 30 mg

Titolare A I C Bayer S.p a , con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, n 126

Modifica apportata: modifica di composizione (limitatamente agli eccipienti)

la composizione ora autorizzata è la seguente principio attivo invariato, eccipienti cellulosa microgranulare 142,5 mg, polivinilpirrolidone 75,0 mg, crospovidone 44,4 mg; magnesio stearato 0,6 mg; amido di mais 37,5 mg; idrossipromilmetilcellulosa 5,4 mg; polietilenglicone 4000 1,8 mg; titanio biossido 1,26 mg, ossido di ferro giallo 0,54 mg.

Decorrenza di efficacia del provvedimento 18 settembre 1993.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta

Provvedimento n 411/1993 del 15 settembre 1993

Specialità medicinale «PLENDIL» 14 compresse 10 mg «PLENDIL 5» 28 compresse 5 mg.

Titolare A.I C S C A. - Stabilimenti chimici dell'Adda S p a , con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Ripamonti, 89.

Modifica apportata. composizione (limitatamente agli eccipienti):

per la preparazione compresse da 10 mg principio attivo: invariato; eccipienti: olio di ricino idrogenato 40 poliossilato 10 mg; idrossipropilcellulosa 11,5 mg; propilgallato 0,06 mg, metilidrossipropilcellulosa 105,3 mg; alluminio silicato 47 mg, cellulosa microcristallina 3 mg; lattosio 28 mg; sodio stearilfumarato 4,25 mg; polietilenglicole 1,3 mg; titanio biossido 0,6 mg; ferro ossido giallo 0,07 mg; ferro ossido rosso 0,1 mg; cera carnauba 0,1 mg,

per la preparazione compresse da 5 mg principio attivo: invariato; eccipienti. olio di ricino idrogenato 40 poliossilato 5 mg; idrossipropilcellulosa 11,5 mg; propilgallato 0,06 mg, metilidrossipropilcellulosa 105 mg; alluminio silicato 47 mg; cellulosa microcristallina 3 mg; lattosio 28 mg. sodio stearilfumarato 4,05; polietilenglicole 1,3 mg; titanio biossido 0,7 mg, ferro ossido giallo 0,01 mg; ferro ossido rosso 0,03 mg, cera carnauba 0,1 mg

Decorrenza di efficacia del provvedimento 18 settembre 1993

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta

Provvedimento n 412/1993 del 15 settembre 1993

Specialità medicinali

«ROCEFIN 0,25» 1 flac fiala im + solv codice 025202019,

«ROCEFIN 0,25» 3 flac fiala im + solv codice 025202021,

«ROCEFIN 0,25» 1 flac. fiala ev + solv codice 025202072;

«ROCEFIN 0,5» 1 flac. fiala im + solv codice 025202033,

«ROCEFIN 0,5» 3 flac fiala im + solv codice 025202045,

«ROCEFIN 0,5» 1 flac. fiala ev + solv codice 025202084,

«ROCEFIN 1» 1 flac fiala im + solv. codice 025202058,

«ROCEFIN 1» 3 flac fiala im + solv codice 025202060,

«ROCEFIN 1» 1 flac fiala ev + solv. codice 025202096,

«ROCEFIN 2» 1 flac perfusione codice 025202108,

«TILCOTIL 1» flac. fiala + solvente codice 026758084,

«TILCOTIL 2» flac. fiala + solvente codice 026758096,

«TILCOTIL 6» flac fiala + solvente codice 026758108

Titolare A I C Roche S p a , con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante, 11.

Modifica apportata: produttore (limitatamente alle operazioni terminali di confezionamento) le operazioni terminali di confezionamento (etichettatura dei flaconi, loro alloggiamento in un cassonetto di PVC e inserimento nell'astuccio di cartone unitamente al foglio illustrativo) sono ora effettuate anche nello stabilimento della ditta titolare dell'A I C sito in Segrate (Milano), via Morelli, 2

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 18 settembre 1993.

Provvedimento n 413/1993 del 15 settembre 1993

Specialità medicinali.

«ROFERON-A» 1 flac f. 3 mio UI + s. codice 025839010,

«ROFERON-A» 1 flac. f. 4,5 mio UI + s. codice 025839046,

«ROFERON-A» 1 flac. f. 9 mio UI + s. codice 025839022;

«ROFERON-A» 1 flac. f. 18 mio UI + s. codice 025839034

Titolare A I C.: Roche S p a , con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante, 11.

Modifica apportata: produttore (limitatamente alle operazioni terminali di confezionamento) le operazioni terminali di confezionamento (etichettatura dei flaconi, loro alloggiamento in un cassonetto di PVC e inserimento nell'astuccio di cartone unitamente al foglio illustrativo) sono ora effettuate anche presso gli stabilimenti della ditta titolare dell'A I C. siti in Milano, piazza Durante, 11, ed in Segrate (Milano), via Morelli, 2.

Decorrenza di efficacia del provvedimento 18 settembre 1993.

93A5187

Revoche di autorizzazioni alla produzione farmaceutica

Con decreto ministeriale n. 786 del 19 agosto 1993, è stata revocata, su rinuncia, alla società Pharmatec International S r l , con sede legale in via Civesio, 6, S. Donato Milanese (Milano), codice fiscale n. 03781410158, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e materie prime farcacologicamente attive nello stabilimento farmaceutico sito in via Carducci, 35, Trezzano sul Naviglio (Milano).

Con decreto ministeriale n. 788 del 19 agosto 1993, è stata revocata, su rinuncia, alla società Eurospital S p a., con sede legale in via Flavia, 122, Trieste, codice fiscale n. 00047510326, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nello stabilimento farmaceutico comune sito in via Flavia, 124, Trieste.

Con decreto ministeriale n. 791 del 19 agosto 1993, è stata revocata d'ufficio alla società Proter antibiotici S.p.a., con sede legale in via Lambro, 38, Opera (Milano), codice fiscale n. 09170220157, l'autorizzazione a produrre materie prime farmacologicamente attive nello stabilimento farmaceutico sito in via Lambro, 38, Opera (Milano).

Con decreto ministeriale n 795 del 19 agosto 1993, è stata revocata, su rinuncia, alla società Zyma S p a , con sede legale in corso Italia, 13, Saronno (Varese), codice fiscale n. 00687350124, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nello stabilimento farmaceutico comune sito in via Schito, 129-131, Torre Annunziata (Napoli).

Con decreto ministeriale n. 804 del 19 agosto 1993, è stata revocata, su rinuncia, alla società Sifarma S r.l., con sede legale in via Alcuino, 1, Milano, codice fiscale n. 09407440156, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nello stabilimento farmaceutico comune sito in via XXV Aprile, 69, Oneglia (Imperia).

93A5176

Autorizzazione alla Lega italiana per la lotta contro i tumori in Roma, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 26 aprile 1993, la Lega italiana per la lotta contro i tumori di Roma è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta dalla sig.ra Carolina Puddu, a favore della sezione della Lega di Ancona, con testamento olografo pubblicato a rogito dott. Giuseppe Salvatore, notaio in Ancona, numero di repertorio 43920/8926 e consistente in un appartamento sito in Ancona, via Malara n. 8, del valore stimato in L. 150.000.000.

93A5141

COMUNE DI BOSCOREALE

Dichiarazione dello stato di dissesto finanziario del comune

Il sindaco rende noto che il consiglio comunale di Boscoreale (Napoli) nella seduta del 15 luglio 1993, con deliberazione n. 71 ha dichiarato il dissesto di questo ente.

93A5193

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	**L. 345.000**
- semestrale	**L. 188.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	**L. 63.000**
- semestrale	**L. 44.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	**L. 193.000**
- semestrale	**L. 105.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	**L. 63.000**
- semestrale	**L. 44.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	**L. 193.000**
- semestrale	**L. 105.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	**L. 664.000**
- semestrale	**L. 366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L. 2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	**L. 1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	**L. 1.500**
per ogni 96 pagine successive	**L. 1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 325.000**
Abbonamento semestrale	**L. 198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 2 0 0 9 3 *

L. 1.300